

Repertorio n. 121.271

Raccolta n. 26.374

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciassette maggio duemilaventidue, in Tavagnacco alla Via Galileo Galilei n. 42

17 maggio 2022

Innanzi a me **ROBERTO RICCONI, Notaio** iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Udine e Tolmezzo, con sede in Tricesimo e studio alla Via de Pilosio n. 12,

é presente il signor:

- SCELZO SAVERIO, nato a Latisana (UD) il giorno 6 aprile 1956, residente a Udine (UD) alla Via Roma n. 7, (C.F.: SCL SVR 56D06 E473B) il quale si costituisce ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni "**COPERNICO - Società di Intermediazione Mobiliare s.p.a. in breve "Copernico SIM s.p.a."**", con sede in Udine (UD) alla Via Camillo Benso Conte di Cavour n. 20, ove domicilia per la carica, con capitale sociale di euro 1.950.000 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Pordenone-Udine e presso la C.C.I.A.A. di Pordenone-Udine al n. UD-236112 REA, (C.F.: 02104510306) (nel corso del presente atto indicata anche come "*società*" o come "*Copernico SIM*").

Agenzia delle
Entrate di
UDINE
REGISTRATO
il 17/05/2022
al n. 9854
Serie 1T

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto.

Dichiara il costituito che, con le modalità previste dal vigente statuto sociale ed in appresso indicate, è stata convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 17.00, in Udine alla Piazza XX Settembre n. 24, presso l'Hotel Astoria Italia, ed in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2021, alle ore 17.00, nello stesso luogo, l'assemblea ordinaria e straordinaria dell'indicata società per discutere e deliberare sull'ordine del giorno in appresso indicato.

Dichiara, ancora, il costituito di avermi richiesto in tale sede di procedere alla redazione del verbale relativo alla sola parte straordinaria della indicata assemblea ed io Notaio, terminata in data odierna la redazione di tale verbale, do atto di quanto segue.

“Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno per la parte ordinaria **alle ore diciassette e minuti cinquanta (ore 17.50) del giorno 4 maggio 2022** il costituito, già designato, a norma dell'articolo 21) dello statuto sociale, Presidente dell'Assemblea in quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione, mi dichiara di aver già constatato, dichiarato e fatto risultare dal verbale relativo ai punti all'ordine del giorno per la parte ordinaria:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del giorno 14 aprile 2022 n. 43, parte seconda, nonché sui siti web della società e di Borsa Italiana s.p.a.;

- l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022 è andata deserta;

- a norma dall'art. 83-sexies del TUF e dell'articolo 19) dello statuto sociale la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del

diritto di voto da parte dei soci è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione - ossia entro il 26 aprile 2022 - attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente il giorno 20 aprile 2022, data fissata per l'Assemblea in prima convocazione;

- la indicata comunicazione è stata rilasciata dalla società "Computershare s.p.a.", con sede in Milano alla Via Mascheroni n. 19, alla quale sono state affidate anche le operazioni di identificazione degli azionisti intervenuti, anche tramite delega, la registrazione e la rilevazione dei voti espressi e dalla stessa risulta che sono legittimamente presenti numero 1.559.000 azioni - pari al 79,95% circa del capitale sociale - sul totale numero 1.950.000 azioni prive di valore nominale, come meglio risulta dal prospetto riepilogativo dei soci presenti;

- il capitale sociale, deliberato e interamente sottoscritto, è di euro 1.950.000,00 ed è costituito da n. 1.950.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza, di seguito "T.U.F.");

- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione denominato "Euronext Growth Milan" (già AIM Italia) gestito e organizzato da Borsa Italiana s.p.a.;

- alla data dell'Assemblea la società detiene numero cinquantatremilacinquecento (53.500) azioni proprie, rappresentative di circa (per effetto degli arrotondamenti) il due virgola settantacinque per cento (2,75%) delle azioni rappresentanti il capitale sociale della società, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357 ter del c.c.;

- nessuno dei soci ha dichiarato di trovarsi in situazioni che comportano l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari;

- non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126 bis del T.U.F.;

- del Consiglio di Amministrazione erano presenti esso costituito, quale Presidente, ed i signori Scelzo Gianluca, Rubolino Giuseppe e Gaffuri Luigi quali consiglieri, mentre era assente giustificato il Consigliere Demartini Enrico;

- era presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei signori Pozzo Paola, quale Presidente, Camilotti Alberto Maria e Lunelli Luca, quali Sindaci Effettivi, tutti dotati dei requisiti previsti dalla legge;

- su invito del Presidente, e con il consenso dell'assemblea, ha presenziato all'assemblea il Direttore Generale della società signor Lorenzo Sacchi.

Il Presidente ha ricordato inoltre che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, è validamente costitui-

ta a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;

- è stata accertata la legittimazione dei soci intervenuti ed il loro diritto di voto in Assemblea ed, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del T.U.F.;

- la società non è stata informata, e non è a conoscenza, dell'esistenza di patti parasociali stipulati tra i soci;

- ai sensi dell'articolo 125 ter del T.U.F. sui siti internet della società e di Borsa Italiana è stato pubblicato tutto il materiale illustrativo delle operazioni assembleari ed, in particolare, la relazione su ciascun punto all'ordine del giorno predisposta dall'organo amministrativo;

- l'assemblea è validamente costituita in sede straordinaria in seconda convocazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2369 del c.c. e dell'articolo 16 dello statuto sociale, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti;

- pertanto l'assemblea era validamente costituita a termini di legge e di statuto ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Bilancio al 31 dicembre 2021, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

4.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

4.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

4.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Parte straordinaria:

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, per massimi Euro 500.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, 5, 6 e 8 del Codice civile riservato a uno o più partner strategici e/o ad acquisizioni e/o a piani di incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Modifica dello Statuto sociale a fini di adeguamento al Regolamen-

to Emittenti Euronext Growth Milan e, in particolare, dei seguenti articoli: art. 8 (Trasferimento delle azioni), art. 9 (Recesso), art. 10 (Offerte pubbliche di acquisto), art. 11 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), art. 12 (Competenze dell'assemblea ordinaria), art. 16 (Assemblea: determinazione dei quorum), art. 25 (Composizione dell'organo amministrativo) e art. 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Iniziando la trattazione del **primo punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria**, alla cui trattazione nessuno dei presenti si oppone dichiarandosi tutti sufficientemente informati, il Presidente ha illustrato all'assemblea come la delega all'aumento del capitale sociale - consentita da quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 2441 e 2443 del codice civile - venga richiesta - con l'ampiezza che verrà in seguito meglio descritta - al fine di consentire alla società di disporre di risorse finanziarie funzionali a poter sfruttare, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari, richiedano di agire con particolare sollecitudine per facilitare lo sviluppo, la crescita ed il rafforzamento della posizione patrimoniale e finanziaria della società e per il sostegno della propria attività, senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico della società; in particolare la disponibilità di tali nuove risorse finanziarie consentirebbe alla società di sviluppare il proprio *business* anche mediante una o più acquisizioni strategiche di operatori sinergici del settore, in Italia ed all'estero.

Per tutte tali finalità si è valutato che lo strumento della delega abbia l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo così anche il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Ove la delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura), 5 e 6 (vale a dire quando l'interesse della società lo giustifica) dell'art. 2441 del Codice civile, potrebbe, a fronte di una diluizione dell'azionariato, essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze dell'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni intraprese o da intraprendere; si ritiene, poi, che l'offerta rivolta a terzi possa costituire un valido strumento per aumentare il flottante e il mantenimento, in ogni momento, di un'adeguata liquidi-

tà del titolo.

La proposta delega ad effettuare l'aumento del capitale sociale comprende anche l'ipotesi che la stessa sia finalizzata all'adozione di eventuali piani di incentivazione; in tale ipotesi l'esclusione del diritto di opzione sarebbe diretta conseguenza della finalità di fidelizzazione e di incentivazione di dipendenti, collaboratori, consulenti finanziari, consiglieri di amministrazione della società e delle controllate (anche future) e, più in generale, di chiunque, dotato di specifica qualificazione professionale, possa collaborare alla crescita del *business* della società.

La delega che viene proposta è ampia e generale e comprende la facoltà di aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie (che saranno quotate alla stessa stregua delle azioni ordinarie già in circolazione al momento della loro emissione):

- (a) da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o
- (b) da offrire, in tutto o in parte, a uno o più *partner* strategici e/o da utilizzare per future acquisizioni, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura) e 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo giustifica) dell'art. 2441 del Codice civile; e/o
- (c) a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di amministrazione di Copernico e delle sue controllate, anche future.

Il tutto, per un importo massimo di euro cinquecentomila (euro 500.000), oltre sovrapprezzo, da esercitarsi entro il periodo di cinque (5) anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega (ossia il termine massimo di cui all'art. 2443 del Codice civile).

Il Presidente è passato, poi, ad illustrare con maggior ampiezza l'ipotesi che l'aumento del capitale delegato venga effettuata con esclusione o limitazione del diritto di opzione precisando che:

- (i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice civile potrà avere luogo qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società o sinergici allo stesso, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice civile potranno avere luogo qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a partner strategici;
- (iii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5, 6 e/o 8 dell'art. 2441 del Codice civile potranno avere luogo qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi uno o più aumenti di capitale sociale funzionali all'implementazione di uno o più piani di incentivazione.

Soffermandosi sulla ipotesi che l'aumento di capitale delegato venga, in tutto o in parte, utilizzato per dare esecuzione a piani di incentivazione (*stock option*) il Presidente ha precisato che:

- l'eventuale integrale esercizio della delega comporterà una diluizione massima del capitale sociale pari a circa il venti virgola quarantuno per cento (20,41%) del capitale sociale che risulterà ad avvenuta esecuzione della delega;
- i beneficiari del piano di incentivazione devono essere dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di amministrazione della società e delle sue controllate anche future, discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione della società;
- l'esercizio delle opzioni potrà essere sospensivamente condizionato al verificarsi di una o più condizioni da determinarsi a cura dell'organo amministrativo anche in funzione del beneficiario di volta in volta interessato;
- le opzioni assegnate a ciascun destinatario matureranno progressivamente, sulla base di criteri temporali decisi di volta in volta dall'organo amministrativo in carica pro-tempore;
- non è previsto alcun "riscatto" (ai sensi dell'art. 2357, codice civile) da parte della società delle azioni eventualmente derivanti dall'esercizio delle *stock option*;
- non è prevista la concessione di eventuali prestiti od altre agevolazioni per l'acquisto delle azioni, ai sensi dell'art. 2358, comma 3, cod. civ.;
- l'organo amministrativo determinerà ipotesi di "*good e bad leaver*", al verificarsi delle quali il beneficiario potrà perdere, in tutto o in parte, il diritto ad esercitare le opzioni;
- qualora, per modifiche intervenute nella normativa previdenziale e fiscale e di ogni altra normativa applicabile, ovvero nella relativa interpretazione ed applicazione, l'attuazione del piano di incentivazione dovesse comportare ulteriori oneri previdenziali, tributari o di altra natura a carico della società, il piano potrà essere modificato o annullato, senza che i beneficiari possano avere diritto ad alcun indennizzo o risarcimento per le opzioni non ancora attribuite ovvero per quelle non ancora esercitate;
- il Consiglio di Amministrazione avrà piena facoltà, in ogni tempo, di apportare al piano di incentivazione qualsiasi modifica o integrazione che ritenga utile o necessaria per il miglior perseguimento delle finalità del piano stesso, sempre che le modifiche o le integrazioni non pregiudichino le opzioni nel frattempo attribuite ai beneficiari in base al piano medesimo;
- in ipotesi di offerte pubbliche di acquisto delle azioni ordinarie della società, fusioni e/o scissioni della società con/in altri soggetti, il Consiglio di Amministrazione avrà piena facoltà di anticipare il periodo di esercizio delle opzioni;
- in ipotesi di frazionamento e raggruppamento di azioni, riduzione, aumento (gratuito o a pagamento) del capitale sociale della società, il Consiglio di Amministrazione avrà piena facoltà di adeguare, inclusi i necessari arrotondamenti, il numero delle opzioni attribuite;
- il Consiglio di Amministrazione avrà ampio mandato, con facoltà di

subdelega, ai fini dell'elaborazione e della realizzazione di uno o più piani di incentivazione, nei termini e limiti illustrati.

Passando ad illustrare le modalità di determinazione del prezzo delle azioni che verranno emesse a seguito dell'esercizio della delega il Presidente ha segnalato che tale prezzo verrà, di volta in volta, stabilito dal Consiglio di Amministrazione con i seguenti criteri:

i)- per gli aumenti di capitale da offrire in opzione agli azionisti della società il Consiglio di Amministrazione determinerà il prezzo di emissione delle nuove azioni liberamente; il rapporto di assegnazione in opzione consegnerà automaticamente al numero di azioni che saranno emesse;

ii)- per gli aumenti di capitale da offrire con esclusione del diritto di opzione nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice civile, ove applicabili;

iii)- per gli aumenti di capitale relativi a piani di incentivazione basati sull'attribuzione di strumenti finanziari, il prezzo di sottoscrizione unitario (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni ordinarie, incluse le azioni in cui potranno essere convertibili o esercitabili tali strumenti finanziari, dovrà essere determinato al momento dell'assegnazione delle opzioni fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice civile, ove applicabili;

iv)- in caso di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione sarà, comunque, previsto un sovrapprezzo.

Nell'ipotesi in cui l'aumento di capitale delegato venga utilizzato per dare esecuzione a piani di incentivazione, fermo il prezzo minimo da determinarsi con le modalità sopra indicate, il Consiglio di Amministrazione, intende richiedere che la delega che verrà allo stesso conferita contenga anche la delega a fissare, in occasione dell'assegnazione delle stock option, il prezzo di emissione delle azioni sottostanti e ad individuare, nell'ambito delle categorie sopra indicate, i soggetti beneficiari del piano di incentivazione cui destinare una o più *tranche*, anche a prezzi diversi, dell'aumento del capitale sociale.

A questo punto il Presidente ha fatto presente all'Assemblea le ulteriori condizioni alle quali viene proposta la delega all'aumento del capitale sociale specificando, in particolare:

- la delega viene richiesta per l'importo massimo di nominali euro cinquecentomila (euro 500.000), oltre al sovrapprezzo, e potrà essere esercitata mediante l'emissione di massime numero cinquecentomila (500.000) azioni ordinarie;

- le azioni di nuova emissione daranno ai relativi sottoscrittori i medesimi diritti delle azioni ordinarie attualmente in circolazione;

- la durata della delega viene indicata in anni cinque (5), pari al termine massimo consentito dall'art. 2443 del codice civile, a decorrere

dalla data della presente delibera con la possibilità che la stessa venga esercitata in una o più volte;

- i tempi di esercizio ed i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno prontamente comunicati al mercato ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione;

- gli aumenti di capitale sociale conseguenti all'esercizio della delega saranno scindibili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2439, comma 2, del Codice civile;

- le azioni ordinarie che verranno emesse in esecuzione della delega saranno quotate su Euronext Growth Milan, alla stessa stregua delle azioni ordinarie già emesse dalla società.

Terminata l'illustrazione della proposta al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria il Presidente ha ricordato che tale punto è stato più ampiamente illustrato nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sui siti internet della società e di Borsa Italiana alla quale si dovrà fare pieno ed integrale riferimento per quanto eventualmente non specificamente illustrato o proposto in questa sede e che l'assunzione della deliberazione proposta non comporta alcuna delle ipotesi di recesso da parte dei soci che non concorreranno alla deliberazione ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni normative e regolamentari oggi vigenti.

Il Presidente ha dichiarato, quindi, aperta la discussione sulla proposta al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria; nessuno avendo chiesto la parola il Presidente, dato atto che a tale momento erano presenti soci titolari di numero 1.559.000 azioni - pari al 79,95% circa del capitale sociale - ha sottoposto all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria di COPERNICO SIM s.p.a.,

- udita l'esposizione del Presidente;

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e tutta l'ulteriore documentazione pubblicata sui siti internet della società e di Borsa Italiana;

delibera

a)- di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro cinquecentomila (euro 500.000), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero cinquecentomila (n. 500.000) azioni ordinarie prive di valore nominale;

b)- di fissare in anni cinque (5) decorrenti dalla data odierna il termine entro il quale il Consiglio di Amministrazione possa, in una o più volte, dare esecuzione alla delega;

c)- di prevedere che le azioni da emettersi a seguito dell'esercizio della delega possano essere offerte in opzione agli aventi diritto ovvero offerte, in tutto o in parte, a uno o più *partner* strategici ovvero utilizzate per future acquisizioni ovvero a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di amministrazione della società e delle sue controllate, anche future;

d)-di prevedere che per le azioni non offerte agli aventi diritto sia escluso o limitato il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (mediante conferimento in natura) e 5 (quando l'interesse della società lo giustifica) dell'art. 2441 del Codice civile;

e)- di attribuire al Consiglio di Amministrazione la competenza a determinare modi e tempi in cui dare esecuzione, il prezzo di emissione delle nuove azioni, l'eventuale sovrapprezzo da applicare, il rapporto di assegnazione;

f)- di attribuire al Consiglio di Amministrazione la competenza a determinare le ipotesi in cui il diritto di opzione è escluso in quanto le azioni di nuova emissione dovranno essere;

i)- offerte, in tutto o in parte a uno o più *partner* strategici e/o da utilizzare per future acquisizioni; e/o

ii)- a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di amministrazione della società e delle sue controllate, anche future;

g)- di attribuire al Consiglio di Amministrazione la competenza ad individuare i soggetti beneficiari di piani di incentivazione, a determinare tutte le modalità di emissione ed il prezzo di emissione delle relative azioni nonché, più in generale, l'intera disciplina dei piani di incentivazione nel rispetto di quanto indicato nella citata relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sui siti internet della società e di Borsa Italiana;

h)- di prevedere, più in generale, che alla delega conferita al Consiglio di Amministrazione venga data esecuzione in conformità a quanto più ampiamente esposto nella citata relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sui siti internet della società e di Borsa Italiana da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;

i)- di prevedere che il testo dell'art. 6) del vigente statuto sociale venga modificato inserendo nello stesso l'avvenuta delega al Consiglio di Amministrazione ad eseguire l'aumento del capitale sociale.

Il Presidente ha quindi invitato i presenti ad esprimere il proprio voto per alzata di mano, e cioè con le stesse modalità già utilizzate per le precedenti votazioni, e al termine delle operazioni di voto ha accertato e comunicato all'Assemblea ed a me Notaio che l'Assemblea, come meglio risulta dal prospetto riepilogativo dell'esito della votazione, ha approvato la proposta all'unanimità.

Passando a trattare il **secondo punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria** il Presidente ha esposto all'Assemblea la necessità di apportare una modifica di carattere meramente formale ad alcuni articoli del vigente statuto sociale al fine di adeguarli alla mutata denominazione - a decorrere dal giorno 25 ottobre 2021 - del sistema multilaterale di negoziazione sul quale sono quotate le azioni della società da "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan" in essi citato; tali modifiche riguardano gli articoli 8), 9), 10), 11), 12), 16), 25) e 26) del vigente statuto sociale.

Il Presidente ricorda che, per maggior facilità di individuazione della modifica proposta, nella citata relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sui siti internet della società e di Borsa

Italiana è stata effettuata la trascrizione degli indicati articoli nel testo attualmente vigente ed in quello modificato.

Terminata l'illustrazione della proposta al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria il Presidente ha richiesto all'Assemblea se venisse richiesta la lettura del nuovo testo degli indicati articoli ma l'Assemblea lo ha espressamente dispensato.

Il Presidente ha dichiarato, quindi, aperta la discussione sulla proposta al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria; nessuno avendo chiesto la parola il Presidente, dato atto che a tale momento erano presenti soci titolari di numero 1.559.000 azioni - pari al 79,95% circa del capitale sociale - ha sottoposto all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

""L'Assemblea straordinaria di COPERNICO SIM s.p.a.,

- udita l'esposizione del Presidente;

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e tutta l'ulteriore documentazione pubblicata sui siti internet della società e di Borsa Italiana;

delibera

a)- di approvare la modifica agli articoli 8 (Trasferimento delle azioni), art 9 (Recesso), 10 (Offerte pubbliche di acquisto), 11 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), 12 (Competenze dell'assemblea ordinaria), 16 (Assemblea: determinazione dei quorum), 25 (Composizione dell'organo amministrativo) e 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo) del vigente statuto sociale;

b)- di approvare il nuovo testo dei medesimi articoli trascritto nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sui siti internet della società e di Borsa Italiana.""

Il Presidente ha quindi invitato i presenti ad esprimere il proprio voto per alzata di mano, e cioè con le stesse modalità già utilizzate per le precedenti votazioni, e al termine delle operazioni di voto ha accertato e comunicato all'Assemblea ed a me Notaio che l'Assemblea, come meglio risulta dal prospetto riepilogativo dell'esito della votazione, ha approvato la proposta all'unanimità.

Al termine delle operazioni assembleari il Presidente mi ha comunicato, al fine della verbalizzazione, che a seguito delle deliberate modifiche gli articoli 6), 8), 9), 10), 11), 12), 16), 25) e 26) del vigente statuto sociale vengono così modificati:

""Art. 6 - Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di **euro unmilionenovecentocinquantamila (euro 1.950.000)** ed è diviso in numero unmilionenovecentocinquantamila (n. 1.950.000) azioni ordinarie prive di valore nominale.

6.2 In data 21 giugno 2019, l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e in più tranches, per massimi nominali Euro 715.000 (settecentoquindicimila) mediante emissione di massime n. 715.00 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione in quanto a servizio dell'esercizio dei "Warrant Copernico SIM S.p.A. 2020-2022", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 30 novembre 2022.

6.3 Le azioni sono nominative e possono essere sottoposte al regime

di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato ("di seguito TUF").

6.4 L'assemblea può deliberare l'aumento del capitale mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

6.5 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

6.6 È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del Codice civile.

6.7 Il capitale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea degli azionisti anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento di capitale sarà riservato il diritto di opzione agli azionisti, salvo diverse disposizioni dell'assemblea entro i limiti di legge. L'assemblea potrà deliberare altresì la riduzione del capitale sociale anche mediante l'assegnazione agli azionisti di determinate attività sociali ai sensi e nei limiti del disposto dell'art. 2445 c.c.. Le azioni sono indivisibili. I relativi certificati porteranno la firma di un amministratore. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge. Ogni azione attribuisce diritto ad un voto salvo le eccezioni previste dalla legge e dallo statuto.

6.8 Con delibera dell'assemblea dei soci in data 4 maggio 2022 al Consiglio di Amministrazione è stata, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, conferita la facoltà di aumentare, anche in più riprese, il capitale sociale fino ad un importo massimo di euro cinquemilioni (euro 5.000.000) ed entro il termine massimo di cinque (5) anni, mediante emissione gratuita o a pagamento di azioni ordinarie e/o privilegiate aventi le caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire preventivamente in opzione ai soci e, in mancanza, a terzi.

Con la medesima delibera, e come dalla stessa meglio risultante, al Consiglio di Amministrazione è stata delegata anche la facoltà:

- di prevedere che le azioni da emettersi a seguito dell'esercizio della delega possano essere offerte in opzione agli aventi diritto ovvero offerte, in tutto o in parte, a uno o più partner strategici ovvero utilizzate per future acquisizioni ovvero a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di amministrazione di Copernico e delle sue controllate, anche future;

- di prevedere che per le azioni non offerte agli aventi diritto sia escluso o limitato il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (mediante conferimento in natura) e 5 (quando l'interesse della società lo giustifica) dell'art. 2441 del Codice civile;

- di determinare modi e tempi in cui dare esecuzione, il prezzo di emissione delle nuove azioni, l'eventuale sovrapprezzo da applicare, il rapporto di assegnazione;

- di determinare le ipotesi in cui il diritto di opzione è escluso in quanto le azioni di nuova emissione dovranno essere;

i)- offerte, in tutto o in parte a uno o più partner strategici e/o da utilizzare per future acquisizioni;

ii)- a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di amministrazione della società e delle sue controllate, anche future;

- di individuare i soggetti beneficiari di piani di incentivazione, a determinare tutte le modalità di emissione ed il prezzo di missione delle relative azioni nonché, più in generale, l'intera disciplina dei piani di incentivazione nel rispetto di quanto indicato nella citata relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sui siti internet della società e di Borsa Italiana;

- di prevedere, più in generale, che alla delega conferita al Consiglio di Amministrazione venga data esecuzione in conformità a quanto più ampiamente esposto nella citata relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sui siti internet della società e di Borsa Italiana da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Art. 8 - Trasferimento delle azioni

8.1 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

8.2 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Euronext Growth Milan").

8.3 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del c.c., 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Art. 9 - Recesso

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di parteci-

pazione;

Il diritto di recesso spetta, ancora:

- ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportano l'esclusione dalle negoziazioni, nella misura in cui le azioni non risultino essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF;

- in tutte le altre ipotesi previste dalla legge nonché, qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c., nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c..

9.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il diritto di recesso è escluso nelle ipotesi di revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

9.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9.4 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici (15) giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

a.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta (90) giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica l'art. 1349, comma 1, c.c.

9.5 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta (30) giorni e non superiore a novanta (90) giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3 c.c..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445, commi 2, 3 e 4 c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Art. 10 – Offerte pubbliche di acquisto

10.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana S.p.A., che disporrà anche in ordine a tempi, modali-

tà, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10.2 La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".

Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede ad eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.

10.3 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Il Panel renderà le proprie determinazioni senza formalità di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio, sentiti l'offerente, Borsa Italiana, così come gli azionisti e qualsiasi altro soggetto titolare di un concreto e diretto interesse sul quale la determinazione da assumere possa impattare, e che intenda essere sentito (c.d. soggetti titolari di interesse). Le determinazioni saranno rese sulla base della Disciplina Richiamata nonché delle disposizioni del TUF (e delle relative disposizioni di attuazione e degli orientamenti Consob) indicate all'art. 6-bis del Regolamento Euronext Growth Milan. I soggetti titolari di interesse forniscono al Panel le informazioni e la documentazione che vengano richieste da quest'ultimo al fine di rendere la propria determinazione. Le comunicazioni da e verso il Panel sono effettuate in lingua italiana. È facoltà del Presidente del Panel stabilire, di intesa con gli altri membri di quest'ultimo, se la questione debba essere determinata per via collegiale o da un solo membro del Panel stesso.

I soggetti titolari di interesse possono adire il Panel per richiedere la determinazione di quest'ultimo in merito a ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta per iscritto, entro il più breve tempo possibile, e comunque entro 45 giorni dalla data in cui gliene sia fatta richiesta e compatibilmente con lo svolgimento dell'offerta, con facoltà di chiedere alla società e agli azionisti, che saranno tenuti a fornirle, tutte le informazioni necessarie per una risposta adeguata e corretta.

Le determinazioni del Panel avranno efficacia vincolante per la società

e gli azionisti, e saranno soggette a piena pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito di Borsa Italiana, in forma integrale o per estratto, eventualmente anche in forma anonima e, comunque, ove necessario, in via d'urgenza, attraverso qualsiasi altro mezzo ritenuto utile dal Panel stesso.

La liquidazione dei costi ed oneri del procedimento di determinazione da parte del Panel è disposta dal Panel sulla base del tariffario in essere al momento di ricezione della richiesta. La parte richiedente sarà tenuta al pagamento dei costi ed oneri del procedimento stesso: nel caso di partecipazione di più parti, le parti partecipanti al procedimento saranno solidalmente tenute al pagamento di costi ed oneri. Il Panel avrà facoltà di allocare l'onere degli stessi a carico di una o più di esse sulla base del contenuto del provvedimento adottato a seguito del contraddittorio, alla luce delle posizioni espresse dalle stesse nell'ambito del procedimento.

10.4 Fermo restando quanto precede, ai sensi dell'art. 106 comma 3-
quater del TUF, l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3 lett.
(b) del TUF (c.d. OPA da consolidamento) non si applica fino alla data
dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto
esercizio successivo alla quotazione ovvero, ove antecedente, fino al
momento in cui la società perda la qualificazione di "PMI".

10.5 Fintantoché le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle
negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per ri-
chiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in ma-
teria di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società
quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai re-
golamenti Consob di attuazione. In particolare, fatte salve diverse di-
sposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, nelle ipotesi
in cui si verificassero i presupposti di cui all'articolo 108, comma 4 del
TUF, come richiamato dall'art.111 del TUF, il prezzo per l'esercizio
dell'obbligo ovvero del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111
del TUF sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo dell'eventuale offerta
pubblica di acquisto effettuata nei dodici mesi precedenti il sorgere
dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ov-
vero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti ope-
ranti di concerto con i predetti soggetti; (ii) il prezzo medio registrato
dalle azioni nei sei mesi precedenti il sorgere dell'obbligo o del diritto di
acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che
ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predet-
ti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione e (iii) il
prezzo ufficiale delle azioni registrato alla data del sorgere dell'obbligo
o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore
di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto
con i predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione.
Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano e-
sclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio
non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle
disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio pre-
viste dal TUF.

Art.11 – Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevan-

ti

11.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Euronext Growth Milan).

11.2 Ciascun azionista dovrà comunicare qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito dal Regolamento Euronext Growth Milan, al consiglio di amministrazione della società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

11.3 La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

Art. 12 - Competenze dell'assemblea ordinaria

12.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

12.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;

c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, se non è stabilito dallo statuto;

d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e) quant'altro previsto dal presente statuto.

Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare preventivamente, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan; e/o cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

Art. 16 - Assemblea: determinazione dei quorum

16.1 Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

16.2 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A.

della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Art. 25 - Composizione dell'organo amministrativo

25.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre (3) a undici (11) membri, anche non azionisti.

25.2 In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, preventivamente individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor, ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Art. 26 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

26.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente intenda presentare una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno entro le ore 13:00 del settimo (7°) giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il cinque per cento (5%) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche unitamente ad un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società. Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o che, comunque, risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

L'Assemblea preliminarmente delibererà a maggioranza il numero dei membri da eleggere e quindi alle elezioni degli Amministratori si procederà come segue:

a)- ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;

b)- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

c)- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di elezione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

26.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito al mo-

mento della loro nomina - e, comunque, per non oltre tre (3) esercizi - e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

26.3.1 In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c.. mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno (a condizione che tale candidato sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica) o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

26.3.2.1 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

26.3.2.2 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

26.3.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

26.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore. Nell'eventualità che un amministratore sia revocato, in nessun caso egli avrà diritto ad un indennizzo.””

A questo punto il Presidente mi ha consegnato:

- la relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata sui siti internet della società e di Borsa Italiana;
- il prospetto riepilogativo dei soci presenti;
- il prospetto riepilogativo dell'esito della votazione relativa al primo punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria;
- il prospetto riepilogativo dell'esito della votazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria;
- il nuovo testo dello statuto sociale contenente le modifiche deliberate;

ed io Notaio li ho ritirati per allegarli al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente ha dichiarato chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti dieci (ore 18.10).

Effettuata la redazione del presente verbale io Notaio allego allo stesso:

- con la lettera “**A**” la relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata sui siti internet della società e di Borsa Italiana;
- con la lettera “**B**” il prospetto riepilogativo dei soci presenti;
- con la lettera “**C**” il prospetto riepilogativo dell'esito della votazione relativa al primo punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria;
- con la lettera “**D**” il prospetto riepilogativo dell'esito della votazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria-

- con la lettera “**E**” il nuovo testo dello statuto sociale contenente le modifiche deliberate;

Il costituito mi dispensa espressamente dalla lettura di quanto allegato al presente verbale.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto a macchina da persona di mia fiducia su cinque fogli per pagine diciotto per intero e fin qui della presente diciannovesima è stato da me letto al costituito che da me interpellato dichiara di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrive alle ore nove e minuti trenta (ore 9.30).

F.to Roberto Riccioni Notaio (L.S.)

ALLEGATO « A »
all'atto
n. 121.271 di Rep.
ss. 26.374 di Racc.

copernico
Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEL 29 APRILE 2022, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E, OCCORRENDO,
IN DATA 4 MAGGIO 2022, IN SECONDA CONVOCAZIONE**



Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di COPERNICO SIM S.P.A. (la “**Società**”) in relazione all’Assemblea degli Azionisti, convocata in sede ordinaria e straordinaria il giorno 29 aprile 2022, in prima convocazione, alle ore 17:00, in Udine, presso l’Hotel Astoria in piazza XX Settembre nr.24, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 4 Maggio 2022, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2021, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 4.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2. Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Parte Straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, per massimi Euro 500.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, 5, 6 e 8 del Codice Civile riservato a uno o più partner strategici e/o ad acquisizioni e/o a piani di incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifica dello Statuto sociale a fini di adeguamento al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e, in particolare, dei seguenti articoli: art. 8 (Trasferimento delle azioni), l’art 9 (Recesso), l’art. 10 (Offerte pubbliche di acquisto), l’art. 11 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), l’art. 12 (Competenze dell'assemblea ordinaria), l’art. 16 (Assemblea: determinazione dei quorum), l’art. 25 (Composizione dell'organo amministrativo) e l’art. 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2021, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 30 marzo 2022. Al riguardo, si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 30 marzo 2022 e disponibile sul sito internet della Società.

La documentazione relativa al primo punto posto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società in Udine, via Cavour n. 20, consultabile nel sito internet www.copernicosim.it, sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee" e nel sito internet di Borsa Italiana. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al primo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, relativamente all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di COPERNICO SIM S.P.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;*
- preso atto delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione,*

delibera

- di approvare nel suo complesso e nelle singole appostazioni, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e la Relazione sulla Gestione che lo accompagna e tutti gli allegati, così come letti e illustrati;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile."*

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured but appears to be related to the company's legal or administrative records.A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito al risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Alla luce di quanto rappresentato in riferimento al primo punto all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria di COPERNICO SIM S.P.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;*
- preso atto delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione,*

delibera

- di riportare a nuovo il risultato negativo di Euro 196.172;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.”*

3. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito all'approvazione della Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa la ("Policy").

La Policy illustra i principi guida, l'organizzazione societaria e funzionale, gli obiettivi e gli strumenti che costituiscono le componenti base per la gestione del sistema di remunerazione e incentivazione all'interno della SIM e gli strumenti adottati per ridurre o attenuare rischi rilevanti per la SIM, che possano comprometterne la solidità patrimoniale. I sistemi retributivi non sono in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della SIM, coerentemente con quanto definito nell'ambito delle disposizioni sul processo di controllo prudenziale. I sistemi di remunerazione e incentivazione del personale sono disegnati in modo tale da favorire il rispetto del complesso delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie nonché degli eventuali codici di condotta. Essi, soprattutto quando riferiti agli addetti commerciali della SIM – sia interni che esterni – non possono basarsi solo su obiettivi commerciali, ma devono essere ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali, tutela e fidelizzazione della clientela, rispetto delle disposizioni di autodisciplina eventualmente applicabili. L'intera remunerazione è divisa tra la componente fissa e quella variabile e il rapporto è opportunamente bilanciato, puntualmente determinato e attentamente valutato in relazione alle caratteristiche della SIM e delle diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il personale più rilevante.

La documentazione relativa al terzo punto posto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società in Udine, via Cavour n. 20, e consultabile nel sito internet www.copernicosim.it, sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee" e nel sito internet di Borsa Italiana. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al secondo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria.

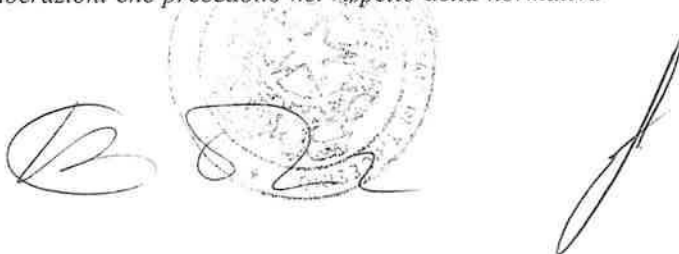
Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di COPERNICO SIM S.P.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- esaminata e discussa la Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa,*

delibera

- di approvare la Policy in materia di remunerazione e incentivazione, valutandone la sua conformità;*
- di prendere atto dell'informativa sulle remunerazioni del personale rilevante, applicate per l'esercizio 2021, di cui all'art. 450 del CRR;*
- di conferire al consiglio di amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.*

The image shows three handwritten signatures in black ink. To the left of the signatures is a circular stamp, likely an official seal of the company or the assembly. The signatures are written in a cursive, flowing style.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla seguente proposta:

- determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione in carica, che è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 26 giugno 2019, è attualmente composto da cinque membri e giunge a scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni dello Statuto sociale, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

4.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea preliminarmente sarà chiamata a deliberare in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'art 25, comma 1, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) a undici (11) membri, anche non azionisti e almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, preventivamente individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor della Società, EnVent Capital Markets Ltd, ai sensi del Regolamento dall'Euronext Growth Milan, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

4.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Successivamente, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito alla durata dell'incarico.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 26, comma 2 dello Statuto sociale, gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito al momento della loro nomina - e, comunque, per non oltre tre (3) esercizi.

4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, conseguentemente, sarà chiamata a deliberare in merito alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello Statuto sociale stesso.

Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno entro le ore 13:00 del settimo (7°) giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (i.e. entro il 22 aprile 2022):

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il cinque per cento (5%) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche unitamente ad un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società (prima "Nominated Adviser"), EnVent Capital Markets Ltd, attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società.

Al riguardo, si ricorda che sul sito internet della Società www.copernicosim.it è a disposizione degli azionisti apposita procedura per l'acquisizione del parere preventivo dell'Euronext Growth Advisor sulla proposta di nomina di amministratore/i indipendente/i.

Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o che, comunque, risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

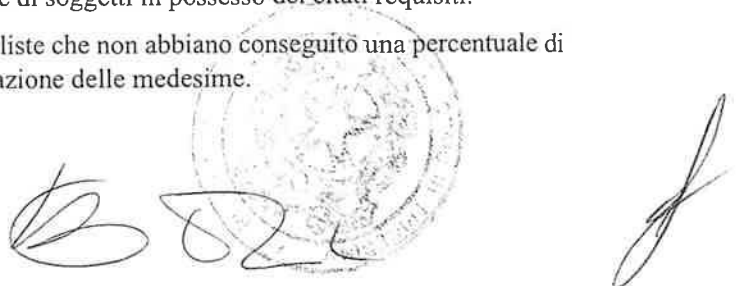
La nomina degli Amministratori è deliberata, nel rispetto delle previsioni statutarie, come segue:

- a. ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;
- b. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- c. dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di elezione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Si precisa che non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured but appears to be from a corporate or legal entity. To the right of the signature, there is another handwritten mark or signature.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Ai fini del rilascio del documento attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società, di seguito, i riferimenti dell'Euronext Growth Advisor della Società (prima "Nominated Adviser"):

EnVent Capital Markets Ltd, Euronext Growth Advisor

Londra, in Berkeley Square, 42, W1J5AW

Pec: enventcapitalmarkets@legalmail.it

E-mail: mdinardo@enventcapitalmarkets.uk

Tel. +39 06 89684111

La relativa procedura è a disposizione degli azionisti, come sopra evidenziato, consultabile nel sito internet www.copernicosim.it.

4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), sarà anche chiamata a deliberare in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Lo statuto della Società, all'art. 31.1 prevede che ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

L'Assemblea degli Azionisti, pertanto, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c), dovrà deliberare in merito al compenso complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione, comprensivo dell'emolumento che verrà attribuito agli amministratori investiti di particolari cariche, e demanderà al Consiglio di Amministrazione la ripartizione di tale compenso tra i vari membri.

Parte Straordinaria

1. **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, per massimi Euro 500.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, 5, 6 e 8 del Codice Civile riservato a uno o più partner strategici e/o ad acquisizioni e/o a piani di incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, per massimi Euro 500.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, 5, 6 e 8 del Codice Civile riservato a uno o più partner strategici e/o ad acquisizioni e/o a piani di incentivazione, nei termini di seguito illustrati puntualmente.

1. L'aumento di capitale sociale

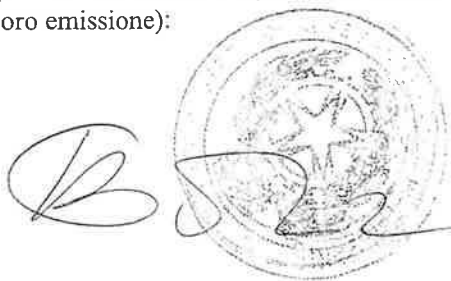
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2441 e 2443 del Codice Civile, lo statuto - anche mediante modificazione dello stesso - può attribuire agli amministratori, rispettivamente, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione della modificazione; in tal caso, la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.

Nel caso in cui la delega conferita comprenda la facoltà dell'organo amministrativo di dare esecuzione alla stessa anche eventualmente escludendo in tutto o in parte il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, prima parte, 5 6 e 8 dell'art. 2441 del Codice Civile, all'atto dell'esercizio di tale facoltà si applica in quanto compatibile il comma 6 dell'art. 2441 del Codice Civile e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.

Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel seguito della presente Relazione, la delega che Vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione è ampia e generale.

In particolare, essa comprende la facoltà di aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie (che saranno quotate alla stessa stregua delle azioni ordinarie già in circolazione al momento della loro emissione):

- (a) da offrire in opzione agli aventi diritto;



- (b) da offrire in tutto o in parte a uno o più *partner* strategici e/o da utilizzare per future acquisizioni, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura) e 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo giustifica) dell'art. 2441 del Codice Civile; e/o
- (c) a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di amministrazione di Copernico e delle sue controllate, anche future.

Il tutto, per un ammontare massimo di Euro 500.000, oltre sovrapprezzo, da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega in esame (ossia il termine massimo di cui all'art. 2443 del Codice Civile).

1. MOTIVAZIONI DELLA DELEGA E CRITERI PER IL RELATIVO ESERCIZIO

La delega, nell'ampiezza dei termini proposti consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

L'esecuzione, totale o parziale, della delega è, inter alia, destinata a facilitare lo sviluppo, la crescita ed il rafforzamento della posizione patrimoniale e finanziaria della Società, al fine, soprattutto, di sostenere la relativa attività, senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico della Società, perché tali mezzi finanziari saranno apportati a titolo di capitale sociale.

A supporto della specifica ampiezza della delega, si segnala in particolare quanto segue.

Tali risorse sono destinate a consentire alla Società di sviluppare il proprio *business*, anche mediante una o più acquisizioni strategiche di operatori sinergici del settore, in Italia e anche all'estero, e massimizzare la velocità di crescita nonché le probabilità di avere successo nello sviluppo della Società.

In tale contesto, oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Resta peraltro inteso che, ove la delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura), 5 e 6 (vale a dire quando l'interesse della società lo giustifica) dell'art. 2441 del Codice Civile, a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise

esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili. Inoltre, l'offerta rivolta a terzi può costituire un valido strumento per aumentare il flottante e consentire di mantenere in ogni momento un'adeguata liquidità del titolo.

Per quanto concerne l'adozione di eventuali piani di incentivazione, l'esclusione del diritto di opzione è inoltre diretta conseguenza della finalità di fidelizzazione e di incentivazione di dipendenti, collaboratori, consulenti finanziari, consiglieri di amministrazione della Società e delle controllate (anche future) ed in generale di chiunque possa collaborare alla crescita del *business* della Società. In particolare, i piani di incentivazione attuati mediante l'esecuzione di detta delega consentiranno alla Società di coinvolgere le risorse umane nel processo di creazione di valore della Società attraendo, tra l'altro, personale qualificato.

Ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile, si precisa sin d'ora che:

- (i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società o sinergici allo stesso, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a partner strategici,
- (iii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5, 6 e/o 8 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi uno o più aumenti di capitale sociale funzionali all'implementazione di uno o più piani di incentivazione.

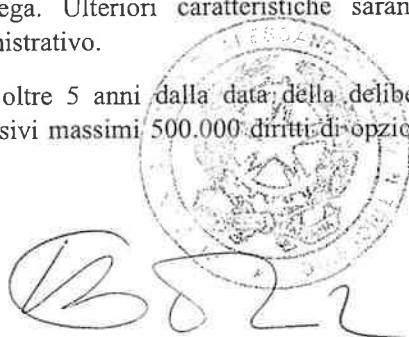
Le azioni rivenienti dall'esecuzione della delega saranno quotate su Euronext Growth Milan, alla stessa stregua delle azioni ordinarie Copernico in circolazione. A tal fine, ove necessario ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, la Società predisporrà apposita documentazione.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel quinquennio successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.

Le principali caratteristiche di ciascun piano di incentivazione

Si riportano di seguito le principali caratteristiche di ciascun piano di incentivazione cui potrà essere finalizzata, tra l'altro, la delega. Ulteriori **caratteristiche** saranno determinate di volta in volta dall'organo amministrativo.

Il piano prevede l'attribuzione, entro e non oltre 5 anni dalla data della delibera assembleare, in una o più *tranche*, di complessivi massimi 500.000 diritti di opzione



A second handwritten signature, written in dark ink, is located to the right of the circular stamp.

(*stock option*) per la sottoscrizione di altrettante azioni ordinarie della Società, ove la delega non fosse utilizzata per le altre finalità di cui sopra.

L'eventuale integrale esercizio della delega comporterà pertanto una diluizione massima del capitale sociale pari a circa il 20,41% sul capitale sociale risultante.

I beneficiari del piano devono essere dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di amministrazione della Società e delle sue controllate anche future, discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione della Società.

L'esercizio delle opzioni potrà essere sospensivamente condizionato al verificarsi di una o più condizioni da determinarsi a cura dell'organo amministrativo anche in funzione del beneficiario di volta in volta interessato.

Le Opzioni assegnate a ciascun Destinatario matureranno progressivamente, sulla base di criteri temporali decisi di volta in volta dall'organo amministrativo in carica pro-tempore.

Per quanto concerne il prezzo di esercizio delle *stock option*, si rinvia al successivo paragrafo 2.

Non è previsto alcun "riscatto" (ai sensi dell'art. 2357, cod. civ.) da parte della Società delle azioni eventualmente derivanti dall'esercizio delle *stock option*; non è altresì prevista la concessione di eventuali prestiti od altre agevolazioni per l'acquisto delle azioni, ai sensi dell'art. 2358, comma 3, cod. civ.

L'organo amministrativo determinerà altresì ipotesi di good e bad leaver, al verificarsi delle quali il beneficiario potrà perdere, in tutto o in parte, il diritto ad esercitare le proprie opzioni.

Qualora, per modifiche intervenute nella normativa previdenziale e fiscale e di ogni altra normativa applicabile, ovvero nella relativa interpretazione ed applicazione, l'attuazione del piano dovesse comportare ulteriori oneri previdenziali, tributari o di altra natura a carico della Società, il piano potrà essere modificato o annullato, senza che i beneficiari possano avere diritto ad alcun indennizzo o risarcimento per le opzioni non ancora attribuite, ovvero attribuite e non ancora esercitate.

Inoltre, è previsto che il Consiglio di Amministrazione abbia piena facoltà, in ogni tempo, di apportare al piano qualsiasi modifica o integrazione che ritenga utile o necessaria per il miglior perseguimento delle finalità del piano stesso, sempre che le modifiche o le integrazioni non pregiudichino le opzioni nel frattempo attribuite ai beneficiari in base al piano medesimo.

In ipotesi di offerte pubbliche di acquisto delle azioni ordinarie della Società, fusioni e/o scissioni della Società con/in altre entità, il Consiglio di Amministrazione ha piena facoltà di anticipare il periodo di esercizio delle opzioni. Inoltre, in ipotesi di frazionamento e raggruppamento di azioni, riduzione, aumento (gratuito o a pagamento) del capitale sociale della Società, il Consiglio di Amministrazione ha piena facoltà di adeguare, inclusi i necessari arrotondamenti, il numero delle opzioni attribuite.

Il Consiglio di Amministrazione avrà ampio mandato, con facoltà di subdelega, ai fini dell'elaborazione e della realizzazione di uno o più piani di incentivazione, nei termini e limiti illustrati.

2. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE

Le nuove azioni saranno offerte al prezzo che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione agli azionisti della Società, il Consiglio di Amministrazione determinerà il prezzo di emissione delle nuove azioni liberamente. Il rapporto di assegnazione in opzione consegnerà automaticamente al numero di azioni che saranno emesse.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire con esclusione del diritto di opzione, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, ove applicabili.

Per le deliberazioni relative a piani di compensi, basati sull'attribuzione di strumenti finanziari, il prezzo di sottoscrizione unitario (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni ordinarie della società, incluse le azioni in cui potranno essere convertibili o esercitabili tali strumenti finanziari, dovrà essere determinato al momento dell'assegnazione delle opzioni, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, ove applicabili."

Nel rispetto di quanto precede, in caso di aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, sarà comunque previsto un sovrapprezzo.

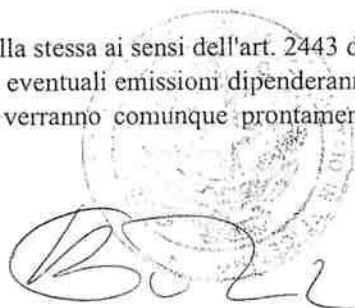
Fermo il predetto prezzo minimo, per quanto concerne i piani di incentivazione, il Consiglio di Amministrazione, intende sottoporre ai Signori Azionisti la proposta di delegare (con facoltà di subdelega nei limiti consentiti dalla legge) allo stesso il compito di fissare, in occasione dell'assegnazione delle stock option il prezzo di emissione delle azioni sottostanti, individuando altresì, nell'ambito delle categorie sopra menzionate, i soggetti beneficiari del piano interessato cui destinare una o più *tranche*, anche a prezzi diversi, dell'aumento di capitale sociale medesimo.

I criteri e le motivazioni illustrati fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della delega, in particolare per individuare i soggetti ai quali offrire gli strumenti finanziari eventualmente emessi ai sensi dei commi 4, prima parte, 5, 6 e 8 dell'art. 2441 del Codice Civile, fermo restando l'obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione, in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, ove applicabile.

3. DURATA DELLA DELEGA E TEMPI DI ESERCIZIO

Si propone di stabilire che la durata della delega sia pari al termine massimo di legge di cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della stessa ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunque prontamente

A circular stamp, likely an official seal, is partially visible behind a large, stylized handwritten signature in dark ink.A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

comunicati al mercato ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea, la delega dovrà, in ogni caso, essere esercitata entro cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, termine trascorso il quale la stessa verrà automaticamente meno.

Gli aumenti di capitale sociale saranno scindibili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2439, comma 2, del Codice Civile.

4. AMMONTARE DELLA DELEGA

Si propone di stabilire che l'ammontare della delega sia complessivamente non superiore a nominali Euro 500.000,00, oltre sovrapprezzo, e, dunque, possa essere esercitata per massime n. 500.000 azioni ordinarie Copernico.

5. GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Le azioni di nuova emissione daranno ai relativi sottoscrittori i medesimi diritti delle azioni ordinarie Copernico attualmente in circolazione.

6. INSUSSISTENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Si segnala che la deliberazione proposta non ricade in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

2. **Modifica dello Statuto sociale a fini di adeguamento al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e, in particolare, dei seguenti articoli: art. 8 (Trasferimento delle azioni), art. 9 (Recesso), art. 10 (Offerte pubbliche di acquisto), art. 11 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), art. 12 (Competenze dell'assemblea ordinaria), art. 16 (Assemblea: determinazione dei quorum), art. 25 (Composizione dell'organo amministrativo) e art. 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo). Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica dello statuto sociale al fine di adeguamento dello stesso al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

A tal fine, si propone di effettuare le modifiche di seguito illustrate.

<i>Testo vigente</i>	<i>Nuovo testo proposto</i>
Art. 8 - Trasferimento delle azioni	Art. 8 - Trasferimento delle azioni
[invariato]	[invariato]
8.2 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti AIM Italia").	8.2 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato <u>Euronext Growth Milan</u> AIM Italia , gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (" <u>Euronext Growth Milan</u> AIM Italia ", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale " <u>Regolamento Emittenti</u> AIM Italia <u>Euronext Growth Milan</u> ").
8.3 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del	8.3 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all' <u>Euronext Growth Milan</u> AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto




presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.	incompatibili con la disciplina dettata per tali società.
Art. 9 - Recesso	Art. 9 - Recesso
[invariato]	[invariato]
9.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. Il diritto di recesso è escluso nelle ipotesi di revoca dalle negoziazioni su AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.	9.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. Il diritto di recesso è escluso nelle ipotesi di revoca dalle negoziazioni <u>sull'Euronext Growth Milan su AIM Italia</u> per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.
[invariato]	[invariato]
Art. 10 – Offerte pubbliche di acquisto	Art. 10 – Offerte pubbliche di acquisto
10.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “Disciplina Richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento AIM Italia predisposto da Borsa Italiana S.p.A., che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla	10.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'<u>Euronext Growth Milan AIM Italia</u>, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “Disciplina Richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel <u>Regolamento Euronext Growth Milan Regolamento AIM Italia</u> come successivamente modificato. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al <u>Regolamento Euronext Growth Milan Regolamento AIM Italia</u> predisposto da Borsa Italiana S.p.A., che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la

comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.	disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
[invariato]	[invariato]
10.3 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Il Panel renderà le proprie determinazioni senza formalità di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio, sentiti l'offerente, Borsa Italiana, così come gli azionisti e qualsiasi altro soggetto titolare di un concreto e diretto interesse sul quale la determinazione da assumere possa impattare, e che intenda essere sentito (c.d. soggetti titolari di interesse). Le determinazioni saranno rese sulla base della Disciplina Richiamata nonché delle disposizioni del TUF (e delle relative disposizioni di attuazione e degli orientamenti Consob) indicate all'art. 6-bis del Regolamento AIM Italia. I soggetti titolari di interesse forniscono al Panel le informazioni e la documentazione che vengano richieste da quest'ultimo al fine di rendere la propria determinazione. Le comunicazioni da e verso il Panel sono effettuate in lingua italiana. È facoltà del Presidente del Panel stabilire, di intesa con gli altri membri di quest'ultimo, se la questione debba essere determinata per via collegiale o da un solo membro del Panel stesso. I soggetti titolari di interesse possono adire il Panel per richiedere la determinazione di quest'ultimo in merito a ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta per iscritto, entro il più breve tempo possibile, e comunque entro 45 giorni dalla data	10.3 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Il Panel renderà le proprie determinazioni senza formalità di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio, sentiti l'offerente, Borsa Italiana, così come gli azionisti e qualsiasi altro soggetto titolare di un concreto e diretto interesse sul quale la determinazione da assumere possa impattare, e che intenda essere sentito (c.d. soggetti titolari di interesse). Le determinazioni saranno rese sulla base della Disciplina Richiamata nonché delle disposizioni del TUF (e delle relative disposizioni di attuazione e degli orientamenti Consob) indicate all'art. 6-bis del <u>Regolamento Euronext Growth Milan</u> Regolamento AIM Italia. I soggetti titolari di interesse forniscono al Panel le informazioni e la documentazione che vengano richieste da quest'ultimo al fine di rendere la propria determinazione. Le comunicazioni da e verso il Panel sono effettuate in lingua italiana. È facoltà del Presidente del Panel stabilire, di intesa con gli altri membri di quest'ultimo, se la questione debba essere determinata per via collegiale o da un solo membro del Panel stesso. I soggetti titolari di interesse possono adire il Panel per richiedere la determinazione di quest'ultimo in merito a ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta per iscritto, entro il più breve tempo possibile, e comunque entro 45 giorni dalla data in cui gliene sia fatta richiesta e compatibilmente con lo svolgimento dell'offerta,

12022

in cui gliene sia fatta richiesta e compatibilmente con lo svolgimento dell'offerta, con facoltà di chiedere alla società e agli azionisti, che saranno tenuti a fornirle, tutte le informazioni necessarie per una risposta adeguata e corretta. Le determinazioni del Panel avranno efficacia vincolante per la società e gli azionisti, e saranno soggette a piena pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito di Borsa Italiana, in forma integrale o per estratto, eventualmente anche in forma anonima e, comunque, ove necessario, in via d'urgenza, attraverso qualsiasi altro mezzo ritenuto utile dal Panel stesso. La liquidazione dei costi ed oneri del procedimento di determinazione da parte del Panel è disposta dal Panel sulla base del tariffario in essere al momento di ricezione della richiesta. La parte richiedente sarà tenuta al pagamento dei costi ed oneri del procedimento stesso: nel caso di partecipazione di più parti, le parti partecipanti al procedimento saranno solidalmente tenute al pagamento di costi ed oneri. Il Panel avrà facoltà di allocare l'onere degli stessi a carico di una o più di esse sulla base del contenuto del provvedimento adottato a seguito del contraddittorio, alla luce delle posizioni espresse dalle stesse nell'ambito del procedimento.	con facoltà di chiedere alla società e agli azionisti, che saranno tenuti a fornirle, tutte le informazioni necessarie per una risposta adeguata e corretta. Le determinazioni del Panel avranno efficacia vincolante per la società e gli azionisti, e saranno soggette a piena pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito di Borsa Italiana, in forma integrale o per estratto, eventualmente anche in forma anonima e, comunque, ove necessario, in via d'urgenza, attraverso qualsiasi altro mezzo ritenuto utile dal Panel stesso. La liquidazione dei costi ed oneri del procedimento di determinazione da parte del Panel è disposta dal Panel sulla base del tariffario in essere al momento di ricezione della richiesta. La parte richiedente sarà tenuta al pagamento dei costi ed oneri del procedimento stesso: nel caso di partecipazione di più parti, le parti partecipanti al procedimento saranno solidalmente tenute al pagamento di costi ed oneri. Il Panel avrà facoltà di allocare l'onere degli stessi a carico di una o più di esse sulla base del contenuto del provvedimento adottato a seguito del contraddittorio, alla luce delle posizioni espresse dalle stesse nell'ambito del procedimento.
[invariato]	[invariato]
10.5 Fintantoché le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione. In particolare, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui all'articolo 108, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art.111 del TUF, il prezzo per l'esercizio dell'obbligo ovvero del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo dell'eventuale offerta pubblica di acquisto effettuata nei dodici mesi precedenti il sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti; (ii) il prezzo medio registrato dalle	10.5 Fintantoché le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'<u>Euronext Growth Milan</u>AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione. In particolare, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui all'articolo 108, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art.111 del TUF, il prezzo per l'esercizio dell'obbligo ovvero del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo dell'eventuale offerta pubblica di acquisto effettuata nei dodici mesi precedenti il sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti; (ii) il prezzo medio registrato dalle azioni nei sei mesi

azioni nei sei mesi precedenti il sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione e (iii) il prezzo ufficiale delle azioni registrato alla data del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.	precedenti il sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione e (iii) il prezzo ufficiale delle azioni registrato alla data del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.
Art.11 – Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti	Art.11 – Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti
11.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento AIM Italia, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento AIM Italia).	11.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'<u>Euronext Growth MilanAIM Italia</u>, trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel <u>Regolamento Euronext Growth MilanRegolamento AIM Italia</u>, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel <u>Regolamento Euronext Growth MilanRegolamento AIM Italia</u>).
11.2 Ciascun azionista dovrà comunicare qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito dal Regolamento AIM Italia, al consiglio di amministrazione della società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.	11.2 Ciascun azionista dovrà comunicare qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito dal <u>Regolamento Euronext Growth MilanRegolamento AIM Italia</u>, al consiglio di amministrazione della società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.
[invariato]	[invariato]
Art. 12 - Competenze dell'assemblea ordinaria	Art. 12 - Competenze dell'assemblea ordinaria
[invariato]	[invariato]
12.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:	12.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio; b) la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti; c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, se non è stabilito dallo statuto; d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; e) quant'altro previsto dal presente statuto. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare preventivamente, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; e/o cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana s.p.a. decida diversamente.	a) l'approvazione del bilancio; b) la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti; c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, se non è stabilito dallo statuto; d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; e) quant'altro previsto dal presente statuto. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni <u>sull'Euronext Growth Milan su AIM Italia</u>, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare preventivamente, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del <u>Regolamento Euronext Growth Milan</u> Regolamento Emittenti AIM Italia; e/o cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del <u>Regolamento Euronext Growth Milan</u> Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.
Art. 16 - Assemblea: determinazione dei quorum	Art. 16 - Assemblea: determinazione dei quorum
[invariato]	[invariato]
16.2 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come	16.2 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari <u>Euronext Growth Milan</u> AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser <u>l'Euronext Growth Advisor</u> e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal <u>Regolamento Euronext Growth Milan</u> Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti

a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.	finanziari <u>Euronext Growth Milan</u> AIM Italia , così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.
Art. 25 - Composizione dell'organo amministrativo	Art. 25 - Composizione dell'organo amministrativo
[invariato]	[invariato]
25.2 In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser, ai sensi del Regolamento AIM Italia, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.	25.2 In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione <u>sull'Euronext Growth Milan</u> sull'AIM Italia , almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, preventivamente individuato o positivamente valutato <u>dall'Euronext Growth Adviser</u> dal Nominated Adviser , ai sensi del <u>Regolamento Euronext Growth Milan</u> Regolamento AIM Italia , dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.
Art. 26 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo	Art. 26 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo
26.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo. Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente intenda presentare una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno entro le ore 13:00 del settimo (7°) giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il cinque per cento (5%) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati	26.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo. Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente intenda presentare una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno entro le ore 13:00 del settimo (7°) giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste <u>soltanto</u> gli azionisti che da soli o <u>insieme</u> ad altri azionisti rappresentino almeno il cinque per cento (5%) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto

B022

[Firma]

accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche unitamente ad un documento rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società. Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o che, comunque, risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

L'Assemblea preliminarmente delibererà a maggioranza il numero dei membri da eleggere e quindi alle elezioni degli Amministratori si procederà come segue:

a)- ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;

b)- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

c)- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità

la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche unitamente ad un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor ~~Nominated Adviser~~ della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor ~~Nominated Adviser~~ della Società. Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o che, comunque, risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

L'Assemblea preliminarmente delibererà a maggioranza il numero dei membri da eleggere e quindi alle elezioni degli Amministratori si procederà come segue:

a)- ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;

b)- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

c)- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

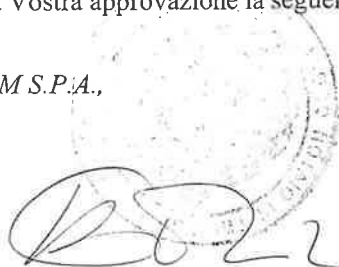
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di

sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di elezione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.	Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di elezione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.
--	---

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di COPERNICO SIM S.P.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;




- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
delibera

di modificare l'art. 8 (Trasferimento delle azioni), l'art 9 (Recesso), l'art. 10 (Offerte pubbliche di acquisto), l'art. 11 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), l'art. 12 (Competenze dell'assemblea ordinaria), l'art. 16 (Assemblea: determinazione dei quorum), l'art. 25 (Composizione dell'organo amministrativo) e l'art. 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo) dello Statuto sociale, nei termini sopra illustrati.

Udine, 14 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Saverio Scelzo

Presidente



Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2022
(2^ Convocazione del 04 maggio 2022)

ALLEGATO « B »
n. 121.271 di Rep.
n. 26374 di Racc.

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 1.559.000 azioni ordinarie

pari al 79,948718% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 69 azionisti , di cui

numero 63 presenti in proprio e numero 6

rappresentati per delega.



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	SCELZO SAVERIO			769.500 39,461538%	769.500 39,461538%
2	FIORINI GERARDO			5.250 0,269231%	5.250 0,269231%
3	MAZZEI ANDREA			7.250 0,371795%	7.250 0,371795%
4	COACCI ELISA			1.500 0,076923%	1.500 0,076923%
5	RABER MAURO			250 0,012821%	250 0,012821%
6	RUSSI ROSSANA			15.000 0,769231%	15.000 0,769231%
8	GALLI MAURO			3.750 0,192308%	3.750 0,192308%
7	SCARAMELLA LORENZO			5.000	5.000
1 D	DEVESCOVI PAOLO			15.250	15.250
			Totale azioni	20.250 1,038462%	20.250 1,038462%
9	MANZON ANTONIO			7.750 0,397436%	7.750 0,397436%
10	IMPELLIZZERI FURIO			85.000	85.000
1 D	MANENTE PAOLA			1.500	1.500
			Totale azioni	86.500 4,435897%	86.500 4,435897%
11	RAMPONI FRANCO			2.000 0,102564%	2.000 0,102564%
12	SACCHI LORENZO			4.500 0,230769%	4.500 0,230769%
13	BAND SIMONETTA			6.000 0,307692%	6.000 0,307692%
14	ROSATI PATRIZIA			3.000 0,153846%	3.000 0,153846%
15	CUBERLI DEL MESTRE ALESSANDRA			1.500 0,076923%	1.500 0,076923%
16	RUBOLINO GIUSEPPE			5.750 0,294872%	5.750 0,294872%
17	MILESI CARLO			85.000 4,358974%	85.000 4,358974%
18	BERTATO ELEONORA			750 0,038462%	750 0,038462%
19	PADERNI ANDREA VASSILLI			500 0,025641%	500 0,025641%
20	PRAVISANI ALESSANDRA			500 0,025641%	500 0,025641%
21	MARCHIOL COSTANZA			1.500	1.500
1 D	CITTA FRANCESCO			3.000	3.000
			Totale azioni	4.500 0,230769%	4.500 0,230769%
22	RADICI MAURO			2.500 0,128205%	2.500 0,128205%
23	GIANANGELI SIMONE			8.000	8.000

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
			0,410256%	0,410256%
24		POCOROBA PAOLO ANTONIO	1.000	1.000
			0,051282%	0,051282%
25		CIVELLI GIANLUCA	750	750
			0,038462%	0,038462%
26		SCELZO PIERGIORGIO	97.500	97.500
			5,000000%	5,000000%
27		CIANI MATTEO	2.500	2.500
			0,128205%	0,128205%
28		PANIZZON ANDREA	750	750
			0,038462%	0,038462%
29		BIANCHINI MASSIMO	4.750	4.750
			0,243590%	0,243590%
30		POLI GIAN ROBERTO	47.500	47.500
			2,435897%	2,435897%
31		VICENTINI RICCARDO	9.500	9.500
			0,487179%	0,487179%
32		LEPRE RAFFAELE	1.500	1.500
			0,076923%	0,076923%
33		CARELLI MAURIZIO	5.750	5.750
			0,294872%	0,294872%
34		DE SIMONE GIUSEPPE	1.500	1.500
			0,076923%	0,076923%
35		LATTARULO ROBERTO	3.750	3.750
			0,192308%	0,192308%
36		CALI' PIETRO	5.750	5.750
			0,294872%	0,294872%
37		VARUTTI MANUEL	750	750
			0,038462%	0,038462%
38		ZAT LINDA	1.000	1.000
			0,051282%	0,051282%
39		RIZZI MASSIMO	0	0
I R		E.F.FIM SPA	110.250	110.250
		Totale azioni	110.250	110.250
			5,653846%	5,653846%
40		BRAGLIA GIOVANNI	250	250
			0,012821%	0,012821%
41		ENGLARO ROBERTA	1.500	1.500
			0,076923%	0,076923%
42		MORGANTE FRANCO	3.000	3.000
			0,153846%	0,153846%
43		BULFONI GIANCARLO	3.000	3.000
			0,153846%	0,153846%
44		ESINI CARLO	30.000	30.000
			1,538462%	1,538462%
45		MOLINARO PAOLO SANDRO	1.500	1.500
			0,076923%	0,076923%
46		AMBROSI DIEGO	0	0
I D		SARA VITA S P A	21.500	21.500
		Totale azioni	21.500	21.500
			1,102564%	1,102564%

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Deleganti / Rappresentati legalmente		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.					
47		CANEVARA IVAN			5.750 0,294872%	5.750 0,294872%
48		SQUARCINA GIANPAOLO			500 0,025641%	500 0,025641%
49		SCELZO GIANLUCA			24.750 1,269231%	24.750 1,269231%
50		BASILICATA MICHELE			0	0
1	D	RIGSAVE ABSOLUT ALPHA FUND			15.500	15.500
			Totale azioni		15.500 0,794872%	15.500 0,794872%
51		ZANUTTINI GIOVANNI			1.500 0,076923%	1.500 0,076923%
52		MARCHESIN ALESSANDRO			0	0
1	R	SELLA SGR - RUBRICA INVESTIMENTI AZIONARI EUROPA			14.400	14.400
2	R	SELLA SGR - RUBRICA INVESTIMENTI AZIONARI ITALIA			10.100	10.100
3	R	SELLA SGR - RUBRICA INVESTIMENTI BILANCIATI ITALIA			35.750	35.750
			Totale azioni		60.250 3,089744%	60.250 3,089744%
53		BASSI GILBERTO			250 0,012821%	250 0,012821%
54		MODONUTTI MICHELE			750 0,038462%	750 0,038462%
55		DONDE' CORRADO			1.500 0,076923%	1.500 0,076923%
56		LUGLI MONICA			2.250 0,115385%	2.250 0,115385%
57		GONANO MAURO			3.750 0,192308%	3.750 0,192308%
58		MARIN FRANCESCO			1.000 0,051282%	1.000 0,051282%
59		RIZZO PAOLO			0	0
1	D	ANTHILIA ITALIAN SMALL CAP			36.500	36.500
			Totale azioni		36.500 1,871795%	36.500 1,871795%
60		CIANI CLAUDIO			3.000 0,153846%	3.000 0,153846%
61		MIOLA FERNANDA			1.500 0,076923%	1.500 0,076923%
62		FILIPPI ENRICO			1.500 0,076923%	1.500 0,076923%
63		CRISTANELLI DAMIANO			500 0,025641%	500 0,025641%
64		COLLA GINO			0	0
1	R	COLLA S.R.L.			1.500	1.500
			Totale azioni		1.500 0,076923%	1.500 0,076923%

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
		Totale azioni in proprio	1.293.750	1.293.750
		Totale azioni in delega	93.250	93.250
		Totale azioni in rappresentanza legale	172.000	172.000
		TOTALE AZIONI	1.559.000	1.559.000
			79,948718%	79,948718%
		Totale azionisti in proprio	58	58
		Totale azionisti in delega	6	6
		Totale azionisti in rappresentanza legale	5	5
		TOTALE AZIONISTI	69	69
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	64	64

Legenda:
D: Delegante R: Rappresentato legalmente



Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2022
(2^ Convocazione del 04 maggio 2022)

ALLEGATO « C »
 all'atto
 n. 121.271 di Rep.
 26.371 di Racc.

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Attribuzione al CDA di delega ad aumentare il Capitale Sociale, a pagamento, in una o più volte**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 69 azionisti, portatori di n° 1.559.000 azioni

ordinarie, di cui n° 1.559.000 ammesse al voto,

pari al 79,948718% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.559.000	100,000000	100,000000	79,948718
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	1.559.000	100,000000	100,000000	79,948718
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.559.000	100,000000	100,000000	79,948718

Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2022
(2^ Convocazione del 04 maggio 2022)

ALLEGATO « **Δ** »
all'atto
n. **121.271** di Rep.
n. **26.374** di Racc.

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Modifica dello Statuto sociale ai fini di adeguamento al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **69** azionisti, portatori di n° **1.559.000** azioni

ordinarie, di cui n° **1.559.000** ammesse al voto,

pari al **79,948718%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.559.000	100,000000	100,000000	79,948718
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	1.559.000	100,000000	100,000000	79,948718
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.559.000	100,000000	100,000000	79,948718



FACCIATA NON SCRITTURATA

ALLEGATO "E"
Rep. n. 121.271
Racc. n. 26.374

COPERNICO SIM S.p.A.
Sede in Udine – Via Cavour n. 20
Capitale sociale Euro 1.950.000,00 (i.v.)
Iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone-Udine
al n. 02104510306
P.I. C.F. 02104510306 – R.E.A. UD-236112

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita una società per azioni denominata "Copernico - Società di Intermediazione Mobiliare s.p.a." o, in forma abbreviata, anche solo "Copernico SIM s.p.a.".

Art. 2 - Sede

2. La società ha sede in **Udine**.

L'istituzione di nuove sedi secondarie, la soppressione o il trasferimento di quelle esistenti all'interno del Comune di Udine è di competenza del consiglio d'amministrazione, così come il trasferimento della sede all'interno del Comune. Il consiglio d'amministrazione della società può altresì istituire nuove sedi secondarie o trasferire la sede legale al di fuori del Comune, purché nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 3 - Oggetto

3. La società ha per oggetto l'esercizio professionale delle seguenti attività di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n° 58 e disposizioni e regolamenti connessi: a)- collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzie nei confronti dell'emittente;

b)- gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

c)- ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione. Ai sensi dell'articolo 1) comma I°, lettera I, del regolamento emanato dalla Banca d'Italia con il provvedimento in data 24 dicembre 1996, si specifica che:

1)- la società non potrà detenere, nemmeno in via temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela;

2)- le attività di cui alle precedenti lettere a), b), c) saranno svolte senza assunzione di rischi da parte della società.

La società può inoltre offrire i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, del citato decreto legislativo, e relativi regolamenti di attuazione, ferme le limitazioni di cui al punto che precede.

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge, la società può assumere partecipazioni in altre società italiane ed estere.

La società non potrà effettuare l'attività di raccolta del pubblico risparmio per l'erogazione del credito, nonché l'attività di intermediazione nei pagamenti e di emissione di titoli, documenti o certificati rappresentativi del credito.

Art. 4 - Durata

4. La durata della società è stabilita dalla data della sua legale co-

stituzione sino al trentuno dicembre duemilacento (31 dicembre 2100), salvo proroga oppure anticipato scioglimento.

L'assemblea potrà modificare la durata della società, portandola a tempo indeterminato al momento della scadenza del periodo di durata indicato all'articolo precedente, o in un momento precedente ad essa.

In questo caso l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Art. 5 - Domicilio

5. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 6 - Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di **euro unmilionenovecentocinquantamila (euro 1.950.000)** ed è diviso in numero unmilionenovecentocinquantamila (n. 1.950.000) azioni ordinarie prive di valore nominale.

6.2 In data 21 giugno 2019, l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e in più tranches, per massimi nominali Euro 715.000 (settecentoquindicimila) mediante emissione di massime n. 715.00 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione in quanto a servizio dell'esercizio dei "Warrant Copernico SIM S.p.A. 2020-2022", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 30 novembre 2022.

6.3 Le azioni sono nominative e possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato ("di seguito TUF").

6.4 L'assemblea può deliberare l'aumento del capitale mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

6.5 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

6.6 È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del Codice civile.

6.7 Il capitale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea degli azionisti anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento di capitale sarà riservato il diritto di opzione agli azionisti, salvo diverse disposizioni dell'assemblea entro i limiti di legge. L'assemblea potrà deliberare altresì la riduzione del capitale sociale anche mediante l'assegnazione agli azionisti di determinate attività sociali ai sensi e nei limiti del disposto dell'art. 2445 c.c.. Le azioni sono indivisibili. I relativi certificati porteranno la firma di un amministratore. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge. Ogni azione attribuisce diritto ad un voto salvo le eccezioni previste dalla legge e dallo statuto.

6.8 Con delibera dell'assemblea dei soci in data 4 maggio 2022 al Consiglio di Amministrazione è stata, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, conferita la facoltà di aumentare, anche in più riprese, il capitale sociale fino ad un importo massimo di euro cinquemilioni (euro 5.000.000) ed entro il termine massimo di cinque (5) anni, mediante emissione gratuita o a pagamento di azioni ordinarie e/o privilegiate aventi le caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire preventivamente in opzione ai soci e, in mancanza, a terzi.

Con la medesima delibera, e come dalla stessa meglio risultante, al Consiglio di Amministrazione è stata delegata anche la facoltà:

- di prevedere che le azioni da emettersi a seguito dell'esercizio della delega possano essere offerte in opzione agli aventi diritto ovvero offerte, in tutto o in parte, a uno o più partner strategici ovvero utilizzate per future acquisizioni ovvero a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di amministrazione di Copernico e delle sue controllate, anche future;

- di prevedere che per le azioni non offerte agli aventi diritto sia escluso o limitato il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (mediante conferimento in natura) e 5 (quando l'interesse della società lo giustifica) dell'art. 2441 del Codice civile;

- di determinare modi e tempi in cui dare esecuzione, il prezzo di emissione delle nuove azioni, l'eventuale sovrapprezzo da applicare, il rapporto di assegnazione;

- di determinare le ipotesi in cui il diritto di opzione è escluso in quanto le azioni di nuova emissione dovranno essere;

- i)- offerte, in tutto o in parte a uno o più partner strategici e/o da utilizzare per future acquisizioni;

- ii)- a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di amministrazione della società e delle sue controllate, anche future;

- di individuare i soggetti beneficiari di piani di incentivazione, a determinare tutte le modalità di emissione ed il prezzo di emissione delle relative azioni nonché, più in generale, l'intera disciplina dei piani di incentivazione nel rispetto di quanto indicato nella citata relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sui siti internet della società e di Borsa Italiana;

- di prevedere, più in generale, che alla delega conferita al Consiglio di Amministrazione venga data esecuzione in conformità a quanto più ampiamente esposto nella citata relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sui siti internet della società e di Borsa Italiana da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Art. 7 - Patrimoni destinati

7.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis ss. c.c.

7.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, con le maggioranze di cui all'art. 16 del presente statuto.

Art. 8 - Trasferimento delle azioni

8.1 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

8.2 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Euronext Growth Milan").

8.3 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del c.c., 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Art. 9 - Recesso

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

Il diritto di recesso spetta, ancora:

- ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportano l'esclusione dalle negoziazioni, nella misura in cui le azioni non risultino essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF;
- in tutte le altre ipotesi previste dalla legge nonché, qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c., nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c..

9.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il diritto di recesso è escluso nelle ipotesi di revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

9.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9.4 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici (15) giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta (90) giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica l'art. 1349, comma 1, c.c.

9.5 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquida-

zione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta (30) giorni e non superiore a novanta (90) giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3 c.c..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445, commi 2, 3 e 4 c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Art. 10 – Offerte pubbliche di acquisto

10.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “Disciplina Richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana S.p.A., che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10.2 La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato “Panel”.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede ad eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.

10.3 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Il Panel renderà le proprie determinazioni senza formalità di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio, sentiti l'offerente, Borsa Italiana, così come gli azionisti e qualsiasi altro soggetto titolare di un concreto e diretto interesse sul quale la determinazione da assumere possa impattare, e che intenda essere sentito (c.d. soggetti titolari di interesse). Le determinazioni saranno rese sulla base della Disciplina Richiamata nonché delle disposizioni del TUF (e delle relative disposizioni di attuazione e degli orientamenti Consob) indicate all'art. 6-bis del Regolamento Euronext Growth Milan.

I soggetti titolari di interesse forniscono al Panel le informazioni e la documentazione che vengano richieste da quest'ultimo al fine di rendere la propria determinazione. Le comunicazioni da e verso il Panel sono effettuate in lingua italiana. È facoltà del Presidente del Panel stabilire, di intesa con gli altri membri di quest'ultimo, se la questione debba essere determinata per via collegiale o da un solo membro del Panel stesso.

I soggetti titolari di interesse possono adire il Panel per richiedere la determinazione di quest'ultimo in merito a ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta per iscritto, entro il più breve tempo possibile, e comunque entro 45 giorni dalla data in cui gliene sia fatta richiesta e compatibilmente con lo svolgimento dell'offerta, con facoltà di chiedere alla società e agli azionisti, che saranno tenuti a fornirle, tutte le informazioni necessarie per una risposta adeguata e corretta.

Le determinazioni del Panel avranno efficacia vincolante per la società e gli azionisti, e saranno soggette a piena pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito di Borsa Italiana, in forma integrale o per estratto, eventualmente anche in forma anonima e, comunque, ove necessario, in via d'urgenza, attraverso qualsiasi altro mezzo ritenuto utile dal Panel stesso.

La liquidazione dei costi ed oneri del procedimento di determinazione da parte del Panel è disposta dal Panel sulla base del tariffario in essere al momento di ricezione della richiesta. La parte richiedente sarà tenuta al pagamento dei costi ed oneri del procedimento stesso: nel caso di partecipazione di più parti, le parti partecipanti al procedimento saranno solidalmente tenute al pagamento di costi ed oneri. Il Panel avrà facoltà di allocare l'onere degli stessi a carico di una o più di esse sulla base del contenuto del provvedimento adottato a seguito del contraddittorio, alla luce delle posizioni espresse dalle stesse nell'ambito del procedimento.

10.4 Fermo restando quanto precede, ai sensi dell'art. 106 comma

3-quater del TUF, l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3 lett. (b) del TUF (c.d. OPA da consolidamento) non si applica fino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la società perda la qualificazione di "PMI".

10.5 Fintantoché le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione. In particolare, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui all'articolo 108, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art.111 del TUF, il prezzo per l'esercizio dell'obbligo ovvero del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo dell'eventuale offerta pubblica di acquisto effettuata nei dodici mesi precedenti il sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti; (ii) il prezzo medio registrato dalle azioni nei sei mesi precedenti il sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione e (iii) il prezzo ufficiale delle azioni registrato alla data del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Art.11 – Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

11.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Euronext Growth Milan).

11.2 Ciascun azionista dovrà comunicare qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito dal Regolamento Euronext Growth Milan, al consiglio di amministrazione della società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

11.3 La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

Art. 12 - Competenze dell'assemblea ordinaria

12.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

12.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;

c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, se non è stabilito dallo statuto;

d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e) quant'altro previsto dal presente statuto.

Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare preventivamente, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan; e/o cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

Art. 13 - Competenze dell'assemblea straordinaria

13.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 24.2 del presente statuto;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 7 del presente statuto;

d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

13.2 L'attribuzione all'organo amministrativo delle competenze indicate all'articolo 24.2 del presente statuto, altrimenti spettanti all'assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea stessa, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 14 - Convocazione dell'assemblea

14.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta (180) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

14.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

14.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che

rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

14.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

14.5 Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale oppure su almeno uno dei quotidiani "Il Sole 24Ore" e "Corriere della Sera" almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art 15 - Assemblea di seconda convocazione

15. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea di seconda convocazione deve essere convocata entro trenta (30) giorni dalla data della prima.

Art. 16 - Assemblea: determinazione dei quorum

16.1 Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

16.2 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Art. 17 - Norme per il computo dei quorum

17.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

17.2 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente e dimostrino di essere titolari di almeno una azione.

17.3 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

17.4 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea;

le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessario all'approvazione della delibera.

17.5 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

17.6 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Art. 18 - Rinvio dell'assemblea

18 I soci intervenuti che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque (5) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 19 - Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

19.1 Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

19.2 Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge.

19.3 In particolare, ove le azioni o altri strumenti finanziari della società siano ammessi a quotazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo (7°) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo (3°) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

19.4 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati e di partecipare all'assemblea.

Art. 20 - Rappresentanza del socio in assemblea; le deleghe

20.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

20.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

20.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

20.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

20.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società o di società da questa controllate.

Art. 21 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

21.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

21.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

21.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

21.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

21.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

21.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 22 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

22.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

22.2 È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del

proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 23 - Modalità di voto

23.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

23.2 Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 24 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo

24.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

24.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.

Art. 25 - Composizione dell'organo amministrativo

25.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre (3) a undici (11) membri, anche non azionisti.

25.2 In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, preventivamente individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor, ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Art. 26 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

26.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di li-

ste presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente intenda presentare una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno entro le ore 13:00 del settimo (7°) giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il cinque per cento (5%) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche unitamente ad un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società. Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o che, comunque, risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

L'Assemblea preliminarmente delibererà a maggioranza il numero dei membri da eleggere e quindi alle elezioni degli Amministratori si procederà come segue:

- a)- ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;
- b)- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- c)- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che

ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di elezione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

26.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito al momento della loro nomina - e, comunque, per non oltre tre (3) esercizi - e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

26.3.1 In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c.. mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno (a condizione che tale candidato sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica) o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

26.3.2.1 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

26.3.2.2 Gli amministratori così nominati scadono insieme a

quelli in carica all'atto della loro nomina.

26.3.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

26.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore. Nell'eventualità che un amministratore sia revocato, in nessun caso egli avrà diritto ad un indennizzo.

Art. 27 - Presidente del consiglio di amministrazione

27.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea; in tale ipotesi la convocazione del consiglio di amministrazione verrà effettuata da parte del più anziano di età dei suoi membri.

27.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

27.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 28 - Organi delegati

28.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

28.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

28.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

28.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4 c.c.

28.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

28.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 29 - Delibere del consiglio di amministrazione

29.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

29.2 La convocazione è fatta almeno tre (3) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

29.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due (2) giorni.

29.4 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

29.5 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda proporre la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 7 del presente statuto (competenza esclusiva dell'assemblea).

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

29.6 E' ammessa la possibilità che la riunione del consiglio di amministrazione si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- la riunione si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

29.7 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

29.8 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

29.9 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 30 - Rappresentanza sociale

30.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione nonché, se nominato, al vicepresidente nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

30.2 La rappresentanza della società spetta, altresì, ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Art. 31 - Remunerazione degli amministratori

31.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina. Ai componenti dell'organo amministrativo può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione carica.

31.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di

presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

31.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art 32 – Operazioni con parti correlate

32.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare tempo in tempo vigente.

32.2 Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet (in seguito “Procedura”) ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

32.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, alla stessa sottoposte in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio o, comunque, senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il dieci per cento (10%) del capitale sociale con diritto di voto.

32.4 Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) c.c. Fermi restando i quorum previsti al precedente articolo 16, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

32.5 La Procedura adottata dalla società può prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposi-

zioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Art. 33 - Collegio sindacale

33.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

33.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il relativo compenso.

33.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

33.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

33.5 La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

33.6 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al cinque per cento (5%) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

33.7 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del settimo (7°) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

33.8 Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti;

(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea.

33.9 Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o che, comunque, risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può

essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

33.10 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

33.11 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due (2) sindaci effettivi ed un (1) sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un (1) sindaco effettivo ed un (1) sindaco supplente.

33.12. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

33.13 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste e risulteranno eletti i candidati della lista che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

33.14 La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del punto 33.11. che precede.

33.15 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i tre (3) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due (2) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

33.16 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

33.17 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta (90) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

33.18 È ammessa la possibilità che la riunione del collegio sindacale si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede nonché le altre condizioni particolari previste all'articolo 29.6 per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 34 - Il revisore contabile

34.1 Il revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

34.2 L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

34.3 Il revisore contabile o la società di revisione devono possedere, per tutta la durata del loro mandato, i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies c.c.. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare, senza indugio, l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

34.4 I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili, salvo ove diversamente previsto dalla normativa applicabile.

Art. 35 - Bilancio e utili

35.1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno (31) dicembre di ogni anno.

35.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento (5%) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea presso la sede sociale o presso gli istituti di credito che saranno indicati dall'assemblea medesima.

I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui diverranno esigibili, saranno prescritti a favore della società.

Art. 36 - Scioglimento e liquidazione

36.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro novanta (90) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

36.2 Ferma restando l'osservanza delle norme inderogabili di legge, in tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo ne accerta la causa ed esegue gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta (30) giorni dal loro verificarsi.

36.3 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta (30) giorni dal loro verificarsi.

36.4 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, nel termine di trenta (30) giorni dal loro verificarsi.

Articolo 37) - Disposizioni Generali

37.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

F.to Scelzo Saverio

F.to Roberto Riccioni Notaio (L.S.)

Repertorio n. 121.288

Raccolta n. 26.387

ATTO DI RETTIFICA

REPUBBLICA ITALIANA

Il venticinque maggio duemilaventidue, in Tavagnacco alla Via Galileo Galilei n. 42

25 maggio 2022

Io sottoscritto **ROBERTO RICCIONI, Notaio** iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Udine e Tolmezzo, con sede in Tricesimo e studio alla Via de Pilosio n. 12, do atto di quanto segue.

PREMESSO

A)- l'assemblea straordinaria dei soci della società "**COPERNICO - Società di Intermediazione Mobiliare s.p.a. in breve "Copernico SIM s.p.a."**", con sede in Udine (UD) alla Via Camillo Benso Conte di Cavour n. 20, con capitale sociale di euro 1.950.000 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Pordenone-Udine e presso la C.C.I.A.A. di Pordenone-Udine al n. 236112 REA, (C.F.: 02104510306), tenutasi in data 4 maggio 2022, verbalizzata da me Notaio in data 17 maggio 2022 con atto iscritto al n. 121.271 del mio repertorio, registrato a Udine in data 17 maggio 2022 al n. 9854, ha deliberato - tra l'altro:

- di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro cinquecentomila (euro 500.000), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero cinquecentomila (n. 500.000) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- di fissare in anni cinque (5), decorrenti dalla data della delibera, il termine entro il quale il Consiglio di Amministrazione potrà, in una o più volte, dare esecuzione alla delega;
- di modificare conseguentemente l'articolo 6) dello statuto sociale al fine di inserire nello stesso l'avvenuta delega al Consiglio di Amministrazione ad eseguire l'aumento del capitale sociale.

Al termine delle operazioni assembleari il Presidente dell'assemblea, al fine della verbalizzazione, mi ha comunicato come a seguito di tale delibera l'articolo 6) del vigente statuto sociale veniva modificato e mi ha consegnato il nuovo testo dello statuto sociale contenente tutte le modifiche allo stesso apportate dalle delibere assembleari.

Per mero errore materiale sia nel verbale da me redatto che nel nuovo testo dello statuto sociale ad esso allegato, nella trascrizione del punto 6.8 dell'articolo 6) dello statuto io Notaio ho indicato in euro cinquemilioni (euro 5.000.000) l'importo massimo della delega all'aumento del capitale sociale conferita al Consiglio di Amministrazione anziché nella esatta somma di euro cinquecentomila (euro 500.000).

TANTO PREMESSO

io Notaio, ai sensi dell'articolo 59/bis della Legge Notarile 16 febbraio 1913 n. 89, introdotto con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 110, procedendo alla rettifica dell'indicato errore materiale di scritturazione contenuto nel citato verbale dell'assemblea straordinaria della società "**COPERNICO - Società di Intermediazione Mobiliare s.p.a. in breve "Copernico SIM s.p.a."**" tenutasi in data 4 maggio 2022, verbalizzata

da me Notaio in data 17 maggio 2022 con atto iscritto al n. 121.271 del mio repertorio, e nello statuto ad esso allegato, dichiaro e do atto che l'esatto testo dell'articolo 6 dello statuto sociale approvato dall'assemblea dei soci è il seguente:

“Art. 6 - Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di **euro unmilionenovecentocinquantamila (euro 1.950.000)** ed è diviso in numero unmilionenovecentocinquantamila (n. 1.950.000) azioni ordinarie prive di valore nominale.

6.2 In data 21 giugno 2019, l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e in più tranches, per massimi nominali Euro 715.000 (settecentoquindicimila) mediante emissione di massime n. 715.00 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione in quanto a servizio dell'esercizio dei “Warrant Copernico SIM S.p.A. 2020-2022”, la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 30 novembre 2022.

6.3 Le azioni sono nominative e possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato (“di seguito TUF”).

6.4 L'assemblea può deliberare l'aumento del capitale mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

6.5 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

6.6 È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del Codice civile.

6.7 Il capitale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea degli azionisti anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento di capitale sarà riservato il diritto di opzione agli azionisti, salvo diverse disposizioni dell'assemblea entro i limiti di legge. L'assemblea potrà deliberare altresì la riduzione del capitale sociale anche mediante l'assegnazione agli azionisti di determinate attività sociali ai sensi e nei limiti del disposto dell'art. 2445 c.c.. Le azioni sono indivisibili. I relativi certificati porteranno la firma di un amministratore. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge. Ogni azione attribuisce diritto ad un voto salvo le eccezioni previste dalla legge e dallo statuto.

6.8 Con delibera dell'assemblea dei soci in data 4 maggio 2022 al Consiglio di Amministrazione è stata, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, conferita la facoltà di aumentare, il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro cinquecentomila (euro 500.000), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero cinquecentomila (n. 500.000) azioni ordinarie prive di valore nominale e di fissare in anni cinque (5) decorrenti dalla data della delibera il termine entro il

quale il Consiglio di Amministrazione possa, in una o più volte, dare esecuzione alla delega.

Con la medesima delibera, e come dalla stessa meglio risultante, al Consiglio di Amministrazione è stata delegata anche la facoltà:

- di prevedere che le azioni da emettersi a seguito dell'esercizio della delega possano essere offerte in opzione agli aventi diritto ovvero offerte, in tutto o in parte, a uno o più partner strategici ovvero utilizzate per future acquisizioni ovvero a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di amministrazione di Copernico e delle sue controllate, anche future;

- di prevedere che per le azioni non offerte agli aventi diritto sia escluso o limitato il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (mediante conferimento in natura) e 5 (quando l'interesse della società lo giustifica) dell'art. 2441 del Codice civile;

- di determinare modi e tempi in cui dare esecuzione, il prezzo di emissione delle nuove azioni, l'eventuale sovrapprezzo da applicare, il rapporto di assegnazione;

- di determinare le ipotesi in cui il diritto di opzione è escluso in quanto le azioni di nuova emissione dovranno essere;

- i)- offerte, in tutto o in parte a uno o più partner strategici e/o da utilizzare per future acquisizioni;

- ii)- a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di amministrazione della società e delle sue controllate, anche future;

- di individuare i soggetti beneficiari di piani di incentivazione, a determinare tutte le modalità di emissione ed il prezzo di emissione delle relative azioni nonché, più in generale, l'intera disciplina dei piani di incentivazione nel rispetto di quanto indicato nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sui siti internet della società e di Borsa Italiana;

- di prevedere, più in generale, che alla delega conferita al Consiglio di Amministrazione venga data esecuzione in conformità a quanto più ampiamente esposto nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sui siti internet della società e di Borsa Italiana da intendersi quale parte integrante e sostanziale della delibera.””

Io Notaio allego al presente atto con la lettera "A" il testo dello statuto sociale contenente tutte le modifiche deliberate dall'assemblea dei soci da me verbalizzata aggiornato a seguito della presente rettifica.

Io Notaio ho redatto il presente atto che, scritto a macchina da persona di mia fiducia su un foglio per pagine due per intero e fin qui della presente terza sottoscrivo alle ore diciassette (ore 17.00).

F.to Roberto Riccioni Notaio (L.S.)

ALLEGATO "A"
Rep. n. 121.288
Racc. n. 26.387

COPERNICO SIM S.p.A.
Sede in Udine – Via Cavour n. 20
Capitale sociale Euro 1.950.000,00 (i.v.)
Iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone-Udine
al n. 02104510306
P.I. C.F. 02104510306 – R.E.A. UD-236112

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita una società per azioni denominata "Copernico - Società di Intermediazione Mobiliare s.p.a." o, in forma abbreviata, anche solo "Copernico SIM s.p.a.".

Art. 2 - Sede

2. La società ha sede in **Udine**.

L'istituzione di nuove sedi secondarie, la soppressione o il trasferimento di quelle esistenti all'interno del Comune di Udine è di competenza del consiglio d'amministrazione, così come il trasferimento della sede all'interno del Comune. Il consiglio d'amministrazione della società può altresì istituire nuove sedi secondarie o trasferire la sede legale al di fuori del Comune, purché nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 3 - Oggetto

3. La società ha per oggetto l'esercizio professionale delle seguenti attività di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n° 58 e disposizioni e regolamenti connessi: a)- collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzie nei confronti dell'emittente;

b)- gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

c)- ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione. Ai sensi dell'articolo 1) comma I°, lettera I, del regolamento emanato dalla Banca d'Italia con il provvedimento in data 24 dicembre 1996, si specifica che:

1)- la società non potrà detenere, nemmeno in via temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela;

2)- le attività di cui alle precedenti lettere a), b), c) saranno svolte senza assunzione di rischi da parte della società.

La società può inoltre offrire i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, del citato decreto legislativo, e relativi regolamenti di attuazione, ferme le limitazioni di cui al punto che precede.

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge, la società può assumere partecipazioni in altre società italiane ed estere.

La società non potrà effettuare l'attività di raccolta del pubblico risparmio per l'erogazione del credito, nonché l'attività di intermediazione nei pagamenti e di emissione di titoli, documenti o certificati rappresentativi del credito.

Art. 4 - Durata

4. La durata della società è stabilita dalla data della sua legale co-

stituzione sino al trentuno dicembre duemilacento (31 dicembre 2100), salvo proroga oppure anticipato scioglimento.

L'assemblea potrà modificare la durata della società, portandola a tempo indeterminato al momento della scadenza del periodo di durata indicato all'articolo precedente, o in un momento precedente ad essa.

In questo caso l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Art. 5 - Domicilio

5. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 6 - Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di **euro unmilionenovecentocinquantamila (euro 1.950.000)** ed è diviso in numero unmilionenovecentocinquantamila (n. 1.950.000) azioni ordinarie prive di valore nominale.

6.2 In data 21 giugno 2019, l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e in più tranches, per massimi nominali Euro 715.000 (settecentoquindicimila) mediante emissione di massime n. 715.00 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione in quanto a servizio dell'esercizio dei "Warrant Copernico SIM S.p.A. 2020-2022", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 30 novembre 2022.

6.3 Le azioni sono nominative e possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato ("di seguito TUF").

6.4 L'assemblea può deliberare l'aumento del capitale mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

6.5 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

6.6 È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del Codice civile.

6.7 Il capitale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea degli azionisti anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento di capitale sarà riservato il diritto di opzione agli azionisti, salvo diverse disposizioni dell'assemblea entro i limiti di legge. L'assemblea potrà deliberare altresì la riduzione del capitale sociale anche mediante l'assegnazione agli azionisti di determinate attività sociali ai sensi e nei limiti del disposto dell'art. 2445 c.c.. Le azioni sono indivisibili. I relativi certificati porteranno la firma di un amministratore. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge. Ogni azione attribuisce diritto ad un voto salvo le eccezioni previste dalla legge e dallo statuto.

6.8 Con delibera dell'assemblea dei soci in data 4 maggio 2022 al Consiglio di Amministrazione è stata, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, conferita la facoltà di aumentare, il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro cinquecentomila (euro 500.000), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero cinquecentomila (n. 500.000) azioni ordinarie prive di valore nominale e di fissare in anni cinque (5) decorrenti dalla data della delibera il termine entro il quale il Consiglio di Amministrazione possa, in una o più volte, dare esecuzione alla delega.

Con la medesima delibera, e come dalla stessa meglio risultante, al Consiglio di Amministrazione è stata delegata anche la facoltà:

- di prevedere che le azioni da emettersi a seguito dell'esercizio della delega possano essere offerte in opzione agli aventi diritto ovvero offerte, in tutto o in parte, a uno o più partner strategici ovvero utilizzate per future acquisizioni ovvero a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di amministrazione di Copernico e delle sue controllate, anche future;

- di prevedere che per le azioni non offerte agli aventi diritto sia escluso o limitato il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (mediante conferimento in natura) e 5 (quando l'interesse della società lo giustifica) dell'art. 2441 del Codice civile;

- di determinare modi e tempi in cui dare esecuzione, il prezzo di emissione delle nuove azioni, l'eventuale sovrapprezzo da applicare, il rapporto di assegnazione;

- di determinare le ipotesi in cui il diritto di opzione è escluso in quanto le azioni di nuova emissione dovranno essere;

- i)- offerte, in tutto o in parte a uno o più partner strategici e/o da utilizzare per future acquisizioni;

- ii)- a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di amministrazione della società e delle sue controllate, anche future;

- di individuare i soggetti beneficiari di piani di incentivazione, a determinare tutte le modalità di emissione ed il prezzo di emissione delle relative azioni nonché, più in generale, l'intera disciplina dei piani di incentivazione nel rispetto di quanto indicato nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sui siti internet della società e di Borsa Italiana;

- di prevedere, più in generale, che alla delega conferita al Consiglio di Amministrazione venga data esecuzione in conformità a quanto più ampiamente esposto nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sui siti internet della società e di Borsa Italiana da intendersi quale parte integrante e sostanziale della delibera.

Art. 7 - Patrimoni destinati

7.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis ss. c.c.

7.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, con le maggioranze di cui all'art. 16 del presente statuto.

Art. 8 - Trasferimento delle azioni

8.1 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

8.2 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Euronext Growth Milan").

8.3 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del c.c., 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Art. 9 - Recesso

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

Il diritto di recesso spetta, ancora:

- ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportano l'esclusione dalle negoziazioni, nella misura in cui le azioni non risultino essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF;
- in tutte le altre ipotesi previste dalla legge nonché, qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c., nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c..

9.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il diritto di recesso è escluso nelle ipotesi di revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su un mercato regolamentato dell'Unione Europe-

a.

9.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9.4 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici (15) giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta (90) giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica l'art. 1349, comma 1, c.c.

9.5 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro

quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta (30) giorni e non superiore a novanta (90) giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3 c.c..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445, commi 2, 3 e 4 c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Art. 10 – Offerte pubbliche di acquisto

10.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “Disciplina Richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana S.p.A., che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10.2 La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità,

al collegio di probiviri denominato "Panel".

Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede ad eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.

10.3 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Il Panel renderà le proprie determinazioni senza formalità di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio, sentiti l'offerente, Borsa Italiana, così come gli azionisti e qualsiasi altro soggetto titolare di un concreto e diretto interesse sul quale la determinazione da assumere possa impattare, e che intenda essere sentito (c.d. soggetti titolari di interesse). Le determinazioni saranno rese sulla base della Disciplina Richiamata nonché delle disposizioni del TUF (e delle relative disposizioni di attuazione e degli orientamenti Consob) indicate all'art. 6-bis del Regolamento Euronext Growth Milan.

I soggetti titolari di interesse forniscono al Panel le informazioni e la documentazione che vengano richieste da quest'ultimo al fine di rendere la propria determinazione. Le comunicazioni da e verso il Panel sono effettuate in lingua italiana. È facoltà del Presidente del Panel stabilire, di intesa con gli altri membri di quest'ultimo, se la questione debba essere determinata per via collegiale o da un solo membro del Panel stesso.

I soggetti titolari di interesse possono adire il Panel per richiedere la determinazione di quest'ultimo in merito a ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta per iscritto, entro il più breve tempo possibile, e comunque entro 45 giorni dalla data in cui gliene sia fatta richiesta e compatibilmente con lo svolgimento dell'offerta, con facoltà di chiedere alla società e agli azionisti, che saranno tenuti a fornirle, tutte le informazioni necessarie per una risposta adeguata e corretta.

Le determinazioni del Panel avranno efficacia vincolante per la società e gli azionisti, e saranno soggette a piena pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito di Borsa Italiana, in forma integrale o per estratto, eventualmente anche in forma anonima e, comunque, ove necessario, in via d'urgenza, attraverso qualsiasi altro mezzo ritenuto utile dal Panel stesso.

La liquidazione dei costi ed oneri del procedimento di determinazione da parte del Panel è disposta dal Panel sulla base del tariffario in essere al momento di ricezione della richiesta. La parte richiedente sarà tenuta al pagamento dei costi ed oneri del procedimento stesso: nel caso di partecipazione di più parti, le parti partecipanti al procedimento saranno solidalmente tenute al pagamento di costi ed oneri. Il Panel avrà facoltà di allocare l'onere degli stessi a carico di una o più di esse sulla base del contenuto del provvedimento adottato a seguito del contraddittorio, alla luce delle posizioni espresse dalle stesse nell'ambito del procedimento.

10.4 Fermo restando quanto precede, ai sensi dell'art. 106 comma 3-quater del TUF, l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3 lett. (b) del TUF (c.d. OPA da consolidamento) non si applica fino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la società perda la qualificazione di "PMI".

10.5 Fintantoché le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione. In particolare, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui all'articolo 108, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art. 111 del TUF, il prezzo per l'esercizio dell'obbligo ovvero del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo dell'eventuale offerta pubblica di acquisto effettuata nei dodici mesi precedenti il sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti; (ii) il prezzo medio registrato dalle azioni nei sei mesi precedenti il sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione e (iii) il prezzo ufficiale delle azioni registrato alla data del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Art. 11 – Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

11.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Euronext Growth Milan).

11.2 Ciascun azionista dovrà comunicare qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito dal Regolamento Euronext Growth Milan, al consiglio di amministrazione della società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

11.3 La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

Art. 12 - Competenze dell'assemblea ordinaria

12.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

12.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, se non è stabilito dallo statuto;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) quant'altro previsto dal presente statuto.

Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare preventivamente, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan; e/o cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

Art. 13 - Competenze dell'assemblea straordinaria

13.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 24.2 del presente statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 7 del presente statuto;
- d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

13.2 L'attribuzione all'organo amministrativo delle competenze indicate all'articolo 24.2 del presente statuto, altrimenti spettanti all'assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea stessa, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 14 - Convocazione dell'assemblea

14.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta (180) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

14.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

14.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure

mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

14.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

14.5 Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale oppure su almeno uno dei quotidiani "Il Sole 24Ore" e "Corriere della Sera" almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art 15 - Assemblea di seconda convocazione

15. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea di seconda convocazione deve essere convocata entro trenta (30) giorni dalla data della prima.

Art. 16 - Assemblea: determinazione dei quorum

16.1 Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

16.2 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Art. 17 - Norme per il computo dei quorum

17.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

17.2 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente e dimostrino di essere titolari di almeno una azione.

17.3 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

17.4 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di

voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessario all'approvazione della delibera.

17.5 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

17.6 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Art. 18 - Rinvio dell'assemblea

18 I soci intervenuti che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque (5) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 19 - Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

19.1 Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

19.2 Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge.

19.3 In particolare, ove le azioni o altri strumenti finanziari della società siano ammessi a quotazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo (7°) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo (3°) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

19.4 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati e di partecipare all'assemblea.

Art. 20 - Rappresentanza del socio in assemblea; le deleghe

20.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

20.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può

farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

20.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

20.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

20.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società o di società da questa controllate.

Art. 21 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

21.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

21.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

21.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

21.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

21.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

21.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 22 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

22.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

22.2 È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 23 - Modalità di voto

23.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

23.2 Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 24 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo

24.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

24.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.

Art. 25 - Composizione dell'organo amministrativo

25.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre (3) a undici (11) membri, anche non azionisti.

25.2 In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, preventivamente individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor, ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Art. 26 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

26.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente intenda presentare una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno entro le ore 13:00 del settimo (7°) giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il cinque per cento (5%) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche unitamente ad un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società. Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o che, comunque, risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

L'Assemblea preliminarmente delibererà a maggioranza il numero dei membri da eleggere e quindi alle elezioni degli Amministratori si procederà come segue:

- a)- ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;
- b)- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- c)- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da

parte dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di elezione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

26.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito al momento della loro nomina - e, comunque, per non oltre tre (3) esercizi - e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

26.3.1 In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c.. mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno (a condizione che tale candidato sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica) o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

26.3.2.1 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

26.3.2.2 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

26.3.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

26.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore. Nell'eventualità che un amministratore sia revocato, in nessun caso egli avrà diritto ad un indennizzo.

Art. 27 - Presidente del consiglio di amministrazione

27.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea; in tale ipotesi la convocazione del consiglio di amministrazione verrà effettuata da parte del più anziano di età dei suoi membri.

27.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

27.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 28 - Organi delegati

28.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

28.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

28.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

28.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4 c.c.

28.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

28.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 29 - Delibere del consiglio di amministrazione

29.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

29.2 La convocazione è fatta almeno tre (3) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elet-

tronica.

29.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due (2) giorni.

29.4 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

29.5 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda proporre la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 7 del presente statuto (competenza esclusiva dell'assemblea).

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

29.6 E' ammessa la possibilità che la riunione del consiglio di amministrazione si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- la riunione si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

29.7 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

29.8 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

29.9 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 30 - Rappresentanza sociale

30.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione nonché, se nominato, al vicepresidente nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

30.2 La rappresentanza della società spetta, altresì, ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Art. 31 - Remunerazione degli amministratori

31.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina. Ai componenti dell'organo amministrativo può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione carica.

31.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

31.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art 32 – Operazioni con parti correlate

32.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare tempo in tempo vigente.

32.2 Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet (in seguito “Procedura”) ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

32.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, alla stessa sottoposte in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio o, comunque, senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il dieci per cento (10%) del capitale sociale con diritto di voto.

32.4 Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) c.c. Fermi restando i quorum previsti al precedente articolo 16, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

32.5 La Procedura adottata dalla società può prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza le operazioni con parti correlate possano

essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Art. 33 - Collegio sindacale

33.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

33.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il relativo compenso.

33.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

33.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

33.5 La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

33.6 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al cinque per cento (5%) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

33.7 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del settimo (7°) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

33.8 Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea.

33.9 Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o che, comunque, risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione

di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

33.10 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

33.11 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due (2) sindaci effettivi ed un (1) sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un (1) sindaco effettivo ed un (1) sindaco supplente.

33.12. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

33.13 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste e risulteranno eletti i candidati della lista che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

33.14 La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del punto 33.11. che precede.

33.15 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i tre (3) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due (2) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

33.16 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

33.17 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta (90) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

33.18 È ammessa la possibilità che la riunione del collegio sindacale si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede nonché le altre condizioni particolari previste all'articolo 29.6 per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 34 - Il revisore contabile

34.1 Il revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti,

anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

34.2 L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

34.3 Il revisore contabile o la società di revisione devono possedere, per tutta la durata del loro mandato, i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies c.c.. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare, senza indugio, l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

34.4 I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili, salvo ove diversamente previsto dalla normativa applicabile.

Art. 35 - Bilancio e utili

35.1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno (31) dicembre di ogni anno.

35.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento (5%) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea presso la sede sociale o presso gli istituti di credito che saranno indicati dall'assemblea medesima.

I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui diverranno esigibili, saranno prescritti a favore della società.

Art. 36 - Scioglimento e liquidazione

36.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro novanta (90) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

36.2 Ferma restando l'osservanza delle norme inderogabili di legge, in tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo ne accerta la causa ed esegue gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge

nel termine di trenta (30) giorni dal loro verificarsi.

36.3 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta (30) giorni dal loro verificarsi.

36.4 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, nel termine di trenta (30) giorni dal loro verificarsi.

Articolo 37) - Disposizioni Generali

37.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

F.to Roberto Riccioni Notaio (L.S.)